

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 81

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
18 marzo 2006

Sommario

### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 451/2006 della Commissione, del 17 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 452/2006 della Commissione, del 17 marzo 2006, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 5ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005	3
Regolamento (CE) n. 453/2006 della Commissione, del 17 marzo 2006, recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 5ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005	5
Regolamento (CE) n. 454/2006 della Commissione, del 17 marzo 2006, recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 5ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005	7
Regolamento (CE) n. 455/2006 della Commissione, del 17 marzo 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1º marzo al 31 agosto 2006	8

### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

#### Consiglio

2006/220/CE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 14 marzo 2006, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (sesto FES) per l'esercizio 2004** ..... 9

2006/221/CE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 14 marzo 2006, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (settimo FES) per l'esercizio 2004** .... 10

2006/222/CE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 14 marzo 2006, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l'esercizio 2004** ..... 11

2006/223/CE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 14 marzo 2006, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l'esercizio 2004** ..... 12

**Commissione**

2006/224/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore dell'impresa agricola «Cooperativa Agricola Moderna» S.c.r.l. [notificata con il numero C(2004) 3639]** ..... 13

2006/225/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 marzo 2005, relativa al regime di aiuti messo in atto dall'Italia per la ristrutturazione degli enti di formazione professionale [notificata con il numero C(2005) 429] <sup>(1)</sup>** ..... 25

2006/226/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2005, Investimenti dello Shetland Leasing e della Property Developments Ltd nelle Isole Shetland (Regno Unito) [notificata con il numero C(2005) 4649] <sup>(1)</sup>** ..... 36

2006/227/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 marzo 2006, recante alcune misure provvisorie di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele [notificata con il numero C(2006) 902] <sup>(1)</sup>** ..... 43


*Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea*

- ★ **Decisione 2006/228/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo** ..... 45

- ★ **Decisione 2006/229/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo** ..... 46

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica della decisione 98/351/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE della Commissione (GU L 157 del 30.5.1998)** ..... 47



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 451/2006 DELLA COMMISSIONE****del 17 marzo 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	100,2
	204	59,0
	212	102,0
	999	87,1
0707 00 05	052	126,8
	204	36,3
	999	81,6
0709 90 70	052	104,0
	204	52,2
	999	78,1
0805 10 20	052	46,1
	204	45,4
	212	48,9
	220	46,8
	400	60,8
	448	37,8
	624	67,8
	999	50,5
0805 50 10	052	50,1
	624	66,1
	999	58,1
0808 10 80	388	96,6
	400	118,8
	404	102,0
	512	75,6
	524	78,8
	528	88,0
	720	82,0
	999	91,7
	0808 20 50	388
512		75,9
528		62,6
720		60,4
999		70,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 452/2006 DELLA COMMISSIONE****del 17 marzo 2006****recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 5ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato <sup>(2)</sup>, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d'intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L'articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell'articolo è inoltre precisato che

il prezzo o l'aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 5ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l'importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

## ALLEGATO

**Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 5<sup>a</sup> gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di incorporazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	210	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	79	—	—
		Concentrato	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 453/2006 DELLA COMMISSIONE****del 17 marzo 2006****recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 5ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato <sup>(2)</sup>, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d'intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L'articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell'articolo è inoltre precisato che

il prezzo o l'aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 5ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l'importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l'importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

## ALLEGATO

**Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 5ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di incorporazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq$ 82 %	38,5	35	38,5	35
	Burro < 82 %	—	34,1	—	—
	Burro concentrato	46	42,6	46	42
	Crema	—	—	18,5	15
Cauzione di trasformazione	Burro	42	—	42	—
	Burro concentrato	51	—	51	—
	Crema	—	—	20	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 454/2006 DELLA COMMISSIONE****del 17 marzo 2006****recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 5ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato<sup>(2)</sup>, gli organismi di intervento procedono all'apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L'articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.
- (2) Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3) Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l'importo massimo dell'aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 5ª gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 45 EUR/100 kg.

L'importo della cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 50 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

**REGOLAMENTO (CE) N. 455/2006 DELLA COMMISSIONE****del 17 marzo 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nel regolamento (CE) n. 343/2006 della Commissione <sup>(3)</sup> sono elencati gli Stati membri in cui sono aperti gli acquisti per il burro, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dalla Lettonia, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro sono stati uguali o superiori al 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che in Lettonia siano sospesi gli acquisti all'intervento e che il medesimo Stato membro sia eliminato dall'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 343/2006.
- (3) Il regolamento (CE) n. 343/2006 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 343/2006 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

Gli acquisti di burro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti nei seguenti Stati membri:

- Germania,
- Estonia,
- Spagna,
- Francia,
- Italia,
- Irlanda,
- Paesi Bassi,
- Polonia,
- Portogallo,
- Finlandia,
- Svezia,
- Regno Unito.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

<sup>(3)</sup> GU L 55 del 25.2.2006, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 387/2006 (GU L 63 del 4.3.2006, pag. 10).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2006

**di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (sesto FES) per l'esercizio 2004**

(2006/220/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984,

visto l'accordo interno 86/126/CEE relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

visto il regolamento finanziario dell'11 novembre 1986, applicabile al sesto Fondo europeo di sviluppo (sesto FES) <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli da 66 a 73,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del sesto FES, chiusi al 31 dicembre 2004, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2004, corredata delle risposte della Commissione <sup>(3)</sup>,

considerando che, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del suddetto accordo interno, il Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del sesto FES,

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del sesto FES durante l'esercizio 2004, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del sesto FES per l'esercizio 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2006.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K.-H. GRASSER

<sup>(1)</sup> GU L 86 del 31.3.1986, pag. 210. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 86/281/CEE del Consiglio (GU L 178 del 2.7.1986, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 20.11.1986, pag. 42.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 249.

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO****del 14 marzo 2006****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (settimo FES) per l'esercizio 2004**

(2006/221/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta convenzione ACP-CE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995,

vista l'accordo interno 91/401/CEE relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CE <sup>(1)</sup> che istituisce, tra l'altro, un settimo Fondo europeo di sviluppo (settimo FES), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,visto il regolamento finanziario 91/491/CEE, del 29 luglio 1991, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli da 69 a 77,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del settimo FES, chiusi al 31 dicembre 2004, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2004 corredata delle risposte della Commissione <sup>(3)</sup>,

considerando che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del settimo FES,

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del settimo FES durante l'esercizio 2004, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del settimo FES per l'esercizio 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2006.

*Per il Consiglio**Il presidente*

K.-H. GRASSER

---

<sup>(1)</sup> GU L 229 del 17.8.1991, pag. 288.

<sup>(2)</sup> GU L 266 del 21.9.1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 249.

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO****del 14 marzo 2006****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l'esercizio 2004**

(2006/222/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta convenzione ACP-CE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE <sup>(1)</sup> che istituisce, tra l'altro, l'ottavo Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,visto il regolamento finanziario del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della convenzione ACP-CE <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli da 66 a 74,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni dell'ottavo FES, chiusi al 31 dicembre 2004, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2004, corredata delle risposte della Commissione <sup>(3)</sup>,

considerando che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del suddetto accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria dell'ottavo FES,

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni dell'ottavo FES durante l'esercizio 2004, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione dell'ottavo FES per l'esercizio 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2006.

*Per il Consiglio**Il presidente*

K.-H. GRASSER

---

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.<sup>(2)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.<sup>(3)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 249.

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO****del 14 marzo 2006****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l'esercizio 2004**

(2006/223/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 <sup>(1)</sup>,visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE <sup>(2)</sup> che istituisce, tra l'altro, il nono Fondo europeo di sviluppo (nono FES), in particolare l'articolo 32, paragrafo 3,visto il regolamento finanziario del 27 marzo 2003, applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli da 96 a 103,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del nono FES, chiusi al 31 dicembre 2004, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2004, corredata delle risposte della Commissione <sup>(4)</sup>,

considerando che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del nono FES,

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del nono FES durante l'esercizio 2004, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione del nono FES per l'esercizio 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2006.

*Per il Consiglio**Il presidente*

K.-H. GRASSER

---

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.<sup>(3)</sup> GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 249.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2004

relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore dell'impresa agricola  
«Cooperativa Agricola Moderna» S.c.r.l.

[notificata con il numero C(2004) 3639]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2006/224/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato <sup>(1)</sup> gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

### I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera dell'8 febbraio 2001, protocollata il 9 febbraio 2001, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato la misura in oggetto alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
- (2) Con lettere del 21 agosto 2001, protocollata il 24 agosto 2001, del 3 dicembre 2001, protocollata il 5 dicembre 2001, e dell'11 aprile 2002, protocollata il 17 aprile 2002, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione i complementi d'informazione richiesti alle autorità italiane con lettere del 9 aprile 2001 e del 27 settembre 2001 e mediante contatti informali.
- (3) Con lettera del 5 giugno 2002 la Commissione ha informato l'Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato in merito all'aiuto di cui trattasi.
- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in questione.
- (5) La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte di terzi interessati.

<sup>(1)</sup> GU C 251 del 18.10.2002, pag. 3.

<sup>(2)</sup> V. nota n. 1.

- (6) Con lettera del 16 settembre 2002, protocollata il 17 settembre 2002, l'Italia ha comunicato alla Commissione ulteriori informazioni sulla misura progettata.

## II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AUTO

- (7) La Cooperativa Agricola Moderna S.c.r.l. è una delle imprese ammessa a beneficiare dell'aiuto al salvataggio esaminato e approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo n. N 354/2000 <sup>(3)</sup>. Nella decisione di approvazione si prevedeva la trasformazione dell'aiuto al salvataggio in aiuto alla ristrutturazione, a condizione che l'Italia presentasse, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto, un piano di ristrutturazione dell'impresa, conformemente alle disposizioni del punto 23 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in appresso denominati "gli Orientamenti") <sup>(4)</sup>. In attuazione di tale impegno, le autorità italiane hanno notificato il piano di ristrutturazione della Cooperativa. La presente decisione verte pertanto sull'aiuto alla ristrutturazione.
- (8) Nel quadro del piano di ristrutturazione, l'aiuto al salvataggio versato, pari a ITL 900 000 000 (€ 464 810) è stato trasformato in contributo in conto capitale.

### A. Descrizione dell'impresa

- (9) La Cooperativa Agricola Moderna S.c.r.l. è una società cooperativa di piccole dimensioni, composta di 69 soci e specializzata nella viticoltura e nella cerealicoltura (produzione primaria). Attualmente essa conduce 75 ha di proprietà propria, 207 in affitto e altri 178 in conferimento.

### B. Studio di mercato

- (10) Secondo le autorità italiane, l'attività prevalente della Cooperativa è la produzione di uva destinata alla vinificazione (80 % della sua produzione lorda vendibile). Il mercato rilevante è dunque quello vitivinicolo. La produzione vitivinicola complessiva della Regione Marche, che ha una superficie vitata pari 23 500 ha, di cui 13 000 destinati a DOC ammonta a 147 miliardi di ITL. Con i suoi 125 ha di vigneti, la cooperativa occupa lo 0,53 % della superficie viticola totale della regione e lo 0,96 % della superficie a DOC, per una produzione pari allo 0,38 % della produzione media regionale (dati degli ultimi tre anni).
- (11) Le tendenze attuali del settore sono orientate ad un consumo di vini di migliore qualità (aumenta il consumo di vini a denominazione d'origine controllata (DOC) mentre diminuisce quello dei vini da tavola <sup>(5)</sup>). I mercati internazionali sono sempre più importanti, e il vino italiano incrementa la sua notorietà all'estero, pur dovendo affrontare la forte concorrenza dei produttori tradizionali e di altri paesi emergenti nel settore. Quasi i tre quarti delle aziende vinicole esportano all'estero: si tratta per lo più di PMI con fatturato annuo inferiore ai 50 miliardi. I vini marchigiani DOC hanno buone potenzialità. Il Verdicchio dei Castelli di Jesi, che viene classificato fra i migliori vini bianchi italiani, costituisce insieme al Rosso Conero uno dei vini marchigiani più apprezzati in Italia e nel mondo. La quota di esportazione arriva al 30 % <sup>(6)</sup>. Le prospettive di cui al piano di ristrutturazione rappresentano una visione moderatamente ottimistica dell'evoluzione del mercato vitivinicolo, che non prevede crisi di domanda per vini di pregio prodotti in aree geografiche ristrette. Il piano di ristrutturazione della Cooperativa Moderna prevede la parziale riconversione della produzione verso tali vini.

<sup>(3)</sup> Lettera SG(2000) D/106283 del 14.8.2000.

<sup>(4)</sup> GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

<sup>(5)</sup> Studio Ismea-Nielsen.

<sup>(6)</sup> Indagine di mercato a cura dell'Associazione Produttori Vini Pregiati ASSIVIP.

*C. Origine delle difficoltà della cooperativa*

- (12) Secondo le autorità italiane, le difficoltà finanziarie della cooperativa sono dovute a:
- a) Eccessivi oneri finanziari connessi al finanziamento di investimenti mediante prestiti a breve termine.
  - b) Costante flessione dei prezzi di mercato non accompagnata da analoga riduzione dei costi dei fattori produttivi (manodopera, mezzi tecnici). La scarsa meccanizzazione della produzione e lo stato di vetustà di certi vigneti, in particolare, non garantiscono sufficienti margini di redditività.
  - c) Insufficienti accantonamenti. Nel corso degli ultimi cinque anni gli accantonamenti ai fondi d'ammortamento sono stati inferiori al necessario in relazione alla vita utile delle attrezzature, aggravando la situazione finanziaria.
  - d) Eventi calamitosi. Le avverse condizioni climatiche che hanno caratterizzato le campagne 1998/1999 (grandine) e 1999/2000 (grandine e siccità) hanno determinato perdite solo parzialmente risarcite dalle coperture assicurative e che non hanno beneficiato di nessun aiuto compensativo nel quadro di un regime nazionale o regionale.
  - e) Realizzazioni di investimenti in nuovi impianti di vigneti per i quali il contributo pubblico è risultato nettamente inferiore al tasso massimo previsto dalla normativa comunitaria. La regione aveva fissato il massimale delle spese ammissibili a ITL 17 000 000 per ettaro, e il tasso d'aiuto al 35 %. Nelle zone in forte pendenza i costi d'impianto hanno superato nettamente tale massimale (ITL 32 000 000 per ettaro).

*Situazione debitoria della cooperativa*

- (13) Secondo le autorità italiane, il riepilogo delle perdite (versione modificata) della cooperativa si presenta come segue:

Differenza risultati economici per il periodo 1995-2000 (*)	ITL 776 432 609 (€ 400 994)
Differenza contributo pubblico sugli investimenti	ITL 179 363 240 (€ 92 633)
Perdita produzione lorda a seguito degli eventi calamitosi del 1998/1999	ITL 165 120 000 (€ 85 277)
Perdita di produzione lorda a seguito degli eventi calamitosi del 1999/2000	ITL 194 599 000 (€ 100 502)
<b>Totale perdite</b>	<b>ITL 1 315 514 849 (€ 679 406)</b>

(\*) L'importo di ITL 776 432 609 (€ 400 994), che non è rilevabile dal bilancio dell'impresa come voce del passivo, è calcolato tenendo conto del fatto che:

- a) negli ultimi cinque anni i conferimenti di terreni dei soci sono stati remunerati a prezzi inferiori a quelli di mercato, per una perdita reale assorbita dai soci pari a ITL 434 233 484 (€ 224 262,88);
- b) la cooperativa, per garantire la remunerazione del lavoro fornito secondo le convenzioni in vigore, ha rinunciato ad accantonare il 50 % delle quote di ammortamento sui macchinari, attrezzature e miglioramenti fondiari, per un totale di ITL 375 911 000 (€ 194 142) su cinque anni.

*D. L'aiuto al salvataggio*

- (14) Nel quadro del regime N 354/2000, la Commissione aveva accettato che l'Italia utilizzasse, ai fini della valutazione dello stato di difficoltà delle 5 imprese beneficiarie di un aiuto al salvataggio, i criteri riportati in appresso. Le imprese ammissibili dovevano corrispondere ad almeno 2 indici di redditività e 2 indici finanziari/di struttura.

Categorie di indici	Indice	Valore
Indici di redditività	Perdite d'esercizio	Perdite subite nell'ultimo triennio
	Reddito operativo/capitale operativo	Inferiore al 3 % negli ultimi 5 esercizi o riduzione, negli ultimi 5 esercizi, fino ad un valore inferiore al 3 % nell'ultimo esercizio (1,5 % per le imprese cooperative)
	Reddito operativo/valore della produzione	Riduzione del 50 % negli ultimi 5 esercizi, con un tasso di diminuzione annuale pari almeno al 5 % e non superiore al 20 % nell'ultimo esercizio
	Fatturato/scorte	Riduzione tra il 20 e il 40 % negli ultimi 5 esercizi, con un tasso di diminuzione non superiore al 15 % nell'ultimo esercizio
	Oneri finanziari/fatturato	Tra il 4 e il 15 % negli ultimi 5 esercizi
Indici finanziari e di struttura	Tempo di dilazione dei pagamenti ai fornitori	Aumento del 70 % negli ultimi 5 esercizi, con un tasso di crescita pari almeno al 10 % e non superiore al 30 % nell'ultimo esercizio
	Reddito operativo/oneri finanziari	Riduzione del 25-30 % negli ultimi 5 esercizi, con un tasso di diminuzione annuale pari almeno al 3-4 % e non superiore al 15 % nell'ultimo esercizio
	(Attivo circolante - magazzino)/passività	Inferiore a 0,6 negli ultimi 3 esercizi o riduzione, negli ultimi 5 esercizi, fino ad un valore inferiore a 0,6 nell'ultimo esercizio
	Attivo circolante/passività	Inferiore a 0,8 negli ultimi 3 esercizi o riduzione, negli ultimi 5 esercizi, fino ad un valore inferiore a 0,8 nell'ultimo esercizio
	Capitale permanente/immobilizzazioni	Inferiore a 0,6 negli ultimi 3 esercizi o riduzione, negli ultimi 5 esercizi, fino ad un valore inferiore a 0,6 nell'ultimo esercizio
	Debito bancario a breve termine/passività	Non inferiore a 0,35 e non superiore a 0,6 negli ultimi 5 esercizi, con un aumento assoluto nell'ultimo esercizio non superiore a 0,2

Nella fattispecie, la cooperativa Moderna soddisfaceva tale condizione. Lo stato di difficoltà era stato constatato sulla base dei rapporti seguenti: oneri finanziari/fatturato, fatturato/scorte, (attivo circolante magazzino)/passività, debito bancario a breve termine/passività.

#### E. La ristrutturazione

- (15) Il piano di ristrutturazione della cooperativa prevede la riconversione di superfici viticole giunte alla fine del ciclo produttivo verso le varietà DOC più rappresentative della regione (Verdicchio dei castelli di Jesi e Rosso Conero), nonché la realizzazione di investimenti in macchinari, al fine di ridurre i costi di manodopera e aumentare la redditività aziendale. Le azioni previste sono le seguenti:

- a) il rinnovo e la ristrutturazione di 10 ettari di vigneto a denominazione di origine controllata, secondo un programma di investimenti quinquennale, da realizzarsi nel quadro della regolamentazione comunitaria (regolamenti (CE) n. 1493/1999 e 1227/2000);
- b) la realizzazione (in corso) di 10,5 ettari di vigneto DOC (2,5 di Verdicchio dei castelli di Jesi e 8,5 di Rosso Conero);

- c) l'acquisto di una macchina vendemmiatrice per ITL 386 900 000 (€ 199 820) che mediante la meccanizzazione di alcune operazioni culturali consente di ridurre i costi di manodopera di circa ITL 184 800 000 (€ 95 440) l'anno.
- (16) Il costo degli investimenti di rinnovo e ristrutturazione dei vigneti da realizzarsi nel quinquennio oggetto del piano sarà il seguente:

Descrizione	Importo (in ITL)
Vigneto (10 ha × 45 milioni di ITL)	450 000 000
[Investimento ammissibile (10 ha × 40 milioni di ITL)]	[400 000 000]
Contributo spettante (40 % di 400 milioni di ITL)	-160 000 000
<b>Saldo da finanziare</b>	<b>290 000 000</b> <b>(€ 149 773)</b>

- (17) I soci della cooperativa hanno effettuato un nuovo aumento del capitale sociale pari a ITL 100 milioni (€ 51 650). Il capitale sociale è pertanto passato da 92,7 milioni di ITL (€ 47 880) a 192,7 milioni di ITL (€ 99 520) nell'esercizio 2000. Inoltre, i soci hanno erogato alla cooperativa un prestito di 500 milioni di ITL (€ 258 230).
- (18) L'aiuto alla ristrutturazione copre anche i costi di consulenza e tutoraggio del piano di ristrutturazione, per un importo di ITL 120 000 000 (€ 61 975). Tali compiti sono affidati alla cooperativa Moncaro per un periodo di tre anni. La struttura finanziaria del piano di ristrutturazione sarà pertanto la seguente:

A. Situazione debitoria pregressa (come da precedente tabella)	ITL -1 315 514 849
B. Oneri sostenuti dai soci (minore remunerazione sui conferimenti, più aumento di capitale)	534 233 484
Situazione debitoria netta (A - B)	-781 281 365
Contributo 50 % su acquisto attrezzature	-193 450 000
Costi di tutoraggio	-120 000 000
<b>Totale</b>	<b>-1 094 731 365</b>

*F. Utilizzo dell'aiuto al salvataggio*

Perdita esercizio 1996	ITL 181 878 103
Differenza contributo pubblico su investimenti	179 363 240
Contributo 50 % su acquisto attrezzature	193 450 000
Costi di tutoraggio	120 000 000
Minori quote di ammortamento (quota parte)	225 308 657
<b>Totale</b>	<b>900 000 000</b>

- (19) La trasformazione dell'aiuto per il salvataggio di ITL 900 000 000 (€ 464 811) in aiuto in conto capitale permetterà di ridurre di ITL 792 000 000 (€ 409 034) l'indebitamento totale di cui sopra, e di coprire parzialmente l'acquisto della macchina vendemmiatrice e le spese di tutoraggio connesse alla realizzazione del piano di ristrutturazione.
- (20) A titolo di contropartita la cooperativa si è impegnata a ridurre la propria capacità produttiva nel settore vitivinicolo. Al 31 dicembre 2001 questa capacità, tenuto conto delle varietà coltivate e delle norme di produzione stabilite dai capitolati relativi alle diverse DOC, era pari a 1 674,1 tonnellate. Con la riduzione del 16 % prevista per un periodo di cinque anni, conformemente alle disposizioni del punto 74, lettera i) degli Orientamenti, la capacità produttiva sarà ridotta a 1 406,2 tonnellate. Questo livello sarà mantenuto fino al 2005; il piano di ristrutturazione è stato presentato ai primi del 2001.

#### G. Motivi per l'avvio del procedimento

La Commissione ha avviato il procedimento sulla misura in oggetto per i seguenti motivi:

- (21) I bilanci della cooperativa riportano risultati negativi netti solo nel 1996. Pertanto, la Commissione nutrive dubbi sul reale stato di indebitamento e di difficoltà della cooperativa nel periodo 1995-1999.
- (22) La Commissione nutrive dubbi sulla possibilità che l'azienda potesse ripristinare la sua redditività con una riduzione del 16 % della sua capacità produttiva, ed in particolare dubitava delle cifre fornite dall'Italia secondo cui la minore produzione avrebbe comportato un effetto trascurabile sull'equilibrio economico dell'azienda (ricavato delle vendite in calo appena dell'1-2 % nel periodo 2002-2005).
- (23) La Commissione nutrive dubbi anche riguardo all'importo dell'aiuto previsto, che sembrava superare il minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione. In particolare, ai fini del calcolo del fabbisogno reale, la Commissione dubitava che potessero essere considerate come perdite le quote di ammortamento non accantonate, ed esprimeva dubbi sull'ammissibilità, nel quadro di un piano di ristrutturazione, di un aiuto all'investimento in attrezzature per una produzione non deficitaria.
- (24) Da ultimo, la Commissione esprimeva perplessità riguardo ai costi di tutoraggio del piano di ristrutturazione, non potendo escludere la concessione di un aiuto indiretto alla cooperativa incaricata di svolgere tali funzioni.

#### III. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL'ITALIA

- (25) Con lettera del 16 settembre 2002, l'Italia ha fornito ulteriori informazioni e precisazioni.
- (26) Riguardo al sussistere dello stato di difficoltà della cooperativa, l'Italia ha ribadito che la cooperativa Moderna corrisponde ai quattro criteri utilizzati dalla Regione ed approvati nel quadro dell'aiuto N 354/2000. Ha messo in luce la specificità delle imprese cooperative, che generalmente tendono a chiudere i bilanci in pareggio pur trovandosi in una situazione di difficoltà testimoniata anche dagli oneri finanziari conseguenti all'altissimo indebitamento, evidenziando un reddito operativo tale da compensare gli oneri finanziari.
- (27) L'Italia ha specificato che, per ottenere tale pareggio negli anni 1994-1999 l'impresa ha operato le seguenti valutazioni di alcune voci di bilancio: a) minore remunerazione dei conferimenti dei terreni dei soci (inferiore ai prezzi di mercato), richiedendo di fatto ai soci di contribuire con un consistente intervento finanziario (ITL 434 milioni); b) accantonamento di quote di ammortamento pari al 50 % delle aliquote corrispondenti all'effettivo grado di utilizzo di macchinari e altro. Ciò ha determinato la mancata generazione di risorse finanziarie da destinare al rinnovo degli impianti, con effetti negativi anche sulla gestione finanziaria.

- (28) Inoltre, la forte perdita dell'esercizio 1996 (ITL 182 milioni, pari al 13 % del fatturato) non è stata ripianata con gli utili degli esercizi successivi. Negli esercizi 1998 e 1999 si sono avute sopravvenienze passive per ITL 78 milioni e ITL 134 milioni, conseguenti a minori ricavi rispetto a quelli stimati sui conferimenti dei prodotti agricoli.
- (29) Riguardo al ripristino della redditività dell'impresa nonostante la riduzione della capacità di produzione, l'Italia ha sottolineato e confermato che l'impegno a ridurre del 16 % la produzione viticola dell'impresa per un periodo di cinque anni (contenendola entro il limite di 1 406,2 tonnellate di uva rispetto alla produzione massima ottenibile) non determina una corrispondente riduzione percentuale del valore della produzione, in quanto la modificazione del mix produttivo verso uve di maggior pregio determina una riduzione molto minore del ricavato delle vendite. L'Italia ha confermato i calcoli presentati nel corso del procedimento.
- (30) Riguardo all'ammissibilità di un aiuto per investimenti in macchinari (nella fattispecie la macchina vendemmiatrice), l'Italia ha precisato che tale acquisto è indispensabile per ripristinare la redditività dell'impresa, in quanto la macchina in questione consente di meccanizzare alcune operazioni colturali e di raccolta, riducendo il numero di ore di lavoro necessarie per la gestione dei vigneti e di conseguenza permette di ridurre (di ITL 185 milioni) i costi di produzione, riportando in utile il conto economico del comparto viticolo dell'impresa.
- (31) L'Italia ha fornito una tabella dalla quale si evincono i costi reali dell'impianto dei vigneti in situazioni di forte pendio rispetto ai valori di riferimento sui quali era stato versato un aiuto pubblico, e che hanno portato ad un mancato introito pari a ITL 179 363 240.
- (32) L'Italia ha fornito inoltre delucidazioni sui costi dell'attività di consulenza e tutoraggio. Specificamente, nell'importo di ITL 120 000 000 sono compresi i costi di analisi della situazione economico-patrimoniale negli anni 1994-1999, l'elaborazione del progetto di ristrutturazione, l'elaborazione dei bilanci di previsione fino al 2005, l'assistenza tecnico-amministrativa necessaria per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto, il monitoraggio delle azioni intraprese e la valutazione delle eventuali misure correttive. Riguardo alla quantificazione dei costi di consulenza e tutoraggio e la congruità dell'importo, l'Italia fa riferimento al D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 che fissa i compensi per le prestazioni professionali dei Dottori Commercialisti.

#### IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (33) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (34) L'aiuto in questione corrisponde a questa definizione, nel senso che conferisce un vantaggio economico ad una determinata impresa, è finanziato mediante risorse pubbliche (regionali) ed è suscettibile di incidere sugli scambi, dato il posto occupato dall'Italia nel settore vitivinicolo (l'Italia è il secondo produttore di vino dell'Unione e nel 1998 ha realizzato il 32 % della produzione comunitaria).
- (35) Tuttavia nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato talune misure possono essere considerate, in deroga, compatibili con il mercato comune.
- (36) Nella fattispecie, la sola deroga applicabile è quella dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), a norma del quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre ché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (37) Tenuto conto della sua natura, per poter beneficiare della deroga di cui sopra l'aiuto in oggetto deve essere conforme alle condizioni fissate dagli Orientamenti .

- (38) Gli Orientamenti stabiliscono le seguenti condizioni generali per l'autorizzazione degli aiuti alla ristrutturazione:
- a) l'impresa deve poter essere considerata in difficoltà;
  - b) deve essere presentato un piano di ristrutturazione tale da permettere di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole;
  - c) è necessario adottare misure in grado di controbilanciare le ripercussioni negative sui concorrenti (contropartite);
  - d) l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione;
  - e) l'aiuto deve essere una-tantum.

*Situazione di difficoltà della Cooperativa La Moderna*

- (39) Partendo dalla constatazione che non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà (punto 4), gli Orientamenti specificano che, *ai fini della valutazione degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, si considera in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine. Le difficoltà di un'impresa di solito sono rivelate da livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore del capitale netto.*
- (40) Nella fattispecie, lo stato di difficoltà dell'impresa era già stato constatato nel quadro di un regime di aiuto al salvataggio (N 354/2000 approvato dalla Commissione con decisione SG(2000) D/106283) sulla base del metodo di valutazione riportato al punto 14 della presente motivazione, facente parte integrante della decisione di autorizzazione. La cooperativa era stata dichiarata in difficoltà in funzione dei seguenti criteri: oneri finanziari/fatturato, fatturato/scorte, attivo circolante-magazzino/passività, debito bancario a breve termine/passività.
- (41) Nonostante l'aiuto al salvataggio già approvato e l'aiuto alla ristrutturazione oggetto della presente decisione siano soggetti a distinto esame ed autorizzazione, si rileva che, nella fattispecie, salvataggio e ristrutturazione rappresentano due aspetti, pur chiaramente distinguibili, di una medesima operazione (punto 9 degli Orientamenti). La Commissione ritiene pertanto di poter considerare acquisito (in quanto già precedentemente constatato) lo stato di difficoltà dell'impresa.
- (42) Peraltro, un esame approfondito degli elementi di informazione forniti dall'Italia corrobora tale conclusione. Il pareggio di bilancio, che aveva suscitato i dubbi della Commissione, è un dato contabile che, nella fattispecie e preso isolatamente, non fornisce un quadro completo dell'effettiva solidità economico-finanziaria dell'impresa. Nel caso della cooperativa Moderna, il pareggio di bilancio è risultato essere un dato artificioso, ottenuto grazie al sostanziale assorbimento delle perdite da parte dei soci, che hanno accettato una minore remunerazione dei conferimenti<sup>(7)</sup>, nonché grazie al mancato accantonamento di quote di ammortamento, che – seppur consentito dalla legge italiana<sup>(8)</sup> – riflette l'incapacità dell'impresa a finanziare con il proprio flusso di cassa il normale processo di rinnovo delle attrezzature produttive.

<sup>(7)</sup> 50 % del prezzo di mercato, come rilevato dall'Osservatorio dei prezzi pubblicato dalla rivista Terra e Vita n. 2 del 2002.

<sup>(8)</sup> DM 29/10/74 e DM 31/12/88.

- (43) La prova dello stato di difficoltà dell'impresa va ricercata nell'indebitamento a breve termine e nella mancanza di liquidità, associati ad un calo del fatturato. Con un indebitamento pari a ITL 1 254 832 000 (€ 648 070) nel 2000, una gestione finanziaria pesantemente deficitaria (ITL -238 951 430 nel 2000) (€ 123 408) e un indice di liquidità pari allo 0,555 nel 2000, a fronte di un fatturato decrescente, la cooperativa Moderna appare incapace di ripristinare la propria redditività con le proprie risorse o quelle dei soci, già peraltro intervenuti più volte (con prestiti e minore remunerazione dei conferimenti).

*Piano di ristrutturazione*

- (44) *La concessione di un aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, e che deve permettere di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. In particolare, va effettuato uno studio di mercato. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interne. La ristrutturazione deve comportare l'abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie (punto 32 degli Orientamenti).*
- (45) Le autorità italiane hanno presentato un piano di ristrutturazione corredato da uno studio di mercato e dalla valutazione delle prospettive della cooperativa con e senza il contributo pubblico di ITL 900 000 000.
- (46) Il piano di ristrutturazione descritto al punto 15 della presente motivazione e articolato su tre anni individua le ragioni della crisi dell'azienda e prevede una serie di misure interne per il ripristino della redditività.
- (47) Le misure previste sono:
- a) la riconversione di parte dei vigneti verso produzioni DOC (uve Verdicchio e Rosso Conero), per le quali lo studio di mercato indica interessanti prospettive commerciali, con contributo pubblico;
  - b) la realizzazione (in corso) di 10,5 ettari di vigneto DOC (sulla base di diritti di reimpianto);
  - c) l'acquisto di una macchina vendemmiatrice per automatizzare la produzione e ridurre i costi.
- (48) La Commissione nutreva dubbi sull'ammissibilità di un aiuto per investimenti in attrezzature che sembravano non indispensabili al ripristino della redditività (la macchina vendemmiatrice). Tuttavia, un esame approfondito delle informazioni inviate ha indicato che la meccanizzazione della produzione rappresenta un elemento chiave nel ripristino della redditività aziendale. Secondo i calcoli forniti dall'Italia, l'acquisto del macchinario in questione comporta un risparmio annuale di ITL 185 000 000 nella gestione dei vigneti, dalla quale proviene l'80 % della produzione lorda vendibile della cooperativa, senza comportare aumenti di produzione.
- (49) L'Italia si è impegnata a ridurre del 16 % la capacità di produzione viticola della cooperativa per un periodo di 5 anni. La Commissione nutreva dubbi sull'asserzione italiana che tale riduzione non avrebbe comportato sostanziali diminuzioni nel ricavato delle vendite. Tuttavia, un attento esame delle tabelle presentate dall'Italia (punti 50 e 51 della presente motivazione) ha avvalorato la tesi che la conversione verso varietà di uva DOC (verdicchio superiore, verdicchio riserva, verdicchio passito) meglio remunerate dal mercato, genera maggiori introiti, i quali compensano in buona misura la riduzione di capacità prevista. Pertanto, il ritorno alla redditività aziendale non è compromesso dalla prevista riduzione di capacità.

(50) Calcolo ricavi delle vendite senza riduzione di capacità:

Uva	ha	t/ha	Capacità produttiva Max/t	Prezzo €/q.le	Valore totale
Verdicchio Castelli Jesi	0,62	14,00	8,7	42,09	3 653,52
Verdicchio Castelli Jesi	99,00	14,00	1 386,0	46,48	644 228,34
Verdicchio Superiore	0,00	11,00	0,0	50,61	0,00
Verdicchio Riserva	0,00	11,00	0,0	61,97	0,00
Verdicchio Passito	0,00	11,00	0,0	103,29	0,0
Rosso Conero doc riserva	2,22	14,00	31,1	87,80	27 287,52
Esino rosso	8,96	15,00	134,4	33,31	44 770,62
Marche IGT bianco	4,89	18,00	88,0	20,66	18 183,41
Marche IGT rosso	1,44	18,00	25,9	22,21	5 756,22
<b>TOTALE</b>	<b>117,13</b>	<b>14,29</b>	<b>1 674,1</b>		<b>743 879,62</b>
Totale ITL					1 440 351 800

(51) Calcolo ricavi della vendite con riduzione di capacità:

Uva	ha	t/ha	Capacità produttiva Max/t	Prezzo €/q.le	Valore totale
Verdicchio Castelli Jesi	0,62	12,32	7,6	42,09	3 215,10
Verdicchio Castelli Jesi	59,00	12,60	743,4	46,48	345 540,65
Verdicchio Superiore	20,00	10,45	209,0	50,61	105 780,70
Verdicchio Riserva	15,00	10,45	156,8	61,97	97 145,54
Verdicchio Passito	5,00	9,22	46,1	103,29	47 607,00
Rosso Conero doc riserva	9,18	12,60	115,7	87,80	101 553,81
Esino rosso	2,00	12,60	25,2	33,31	8 394,49
Marche IGT bianco	4,89	16,20	79,2	20,66	16 365,07
Marche IGT rosso	1,44	16,20	23,3	22,21	5 180,60
<b>TOTALE</b>	<b>117,13</b>	<b>12,01</b>	<b>1 406,3</b>		<b>730 782,97</b>
Variazione					-1,76 %

(52) Il punto 32 degli Orientamenti prevede che la ristrutturazione debba comportare l'abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie. Nella fattispecie non vi sono produzioni strutturalmente deficitarie, visto che le difficoltà dell'impresa sono essenzialmente di natura finanziaria, e che con l'acquisto delle attrezzature in questione la cooperativa potrà aumentare i margini di redditività derivanti dall'attività vitivinicola. Pertanto, il piano di ristrutturazione non è in contraddizione con il requisito degli Orientamenti.

*Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto*

- (53) In base ai punti 35–39 degli Orientamenti, è necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative dell'aiuto sui concorrenti, sovente mediante una limitazione della presenza dell'impresa sul suo mercato (contropartita). Le modalità di applicazione di tale principio generale al settore agricolo sono specificate al Capo 5 degli Orientamenti. In linea di principio, poiché nel settore agricolo anche aiuti di entità molto ridotta possono falsare la concorrenza, la Commissione esige una contropartita da tutti i beneficiari di aiuti alla ristrutturazione, sotto forma di riduzioni di capacità. Nel caso della produzione primaria, si prevede una riduzione della capacità o una chiusura della durata minima di cinque anni.
- (54) Per misure mirate a specifici prodotti od operatori la riduzione della capacità produttiva deve essere in linea di massima pari al 16 % della capacità per la quale l'aiuto alla ristrutturazione è concesso, riducibile al 14 % nelle regioni assistite. Nella fattispecie, l'Italia ha previsto una riduzione di capacità pari al 16 % della capacità produttiva dell'azienda per un periodo di 5 anni. Tale condizione è pertanto soddisfatta.

*Aiuto limitato al minimo necessario*

- (55) In base al punto 40 degli Orientamenti, l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento. Per ridurre al minimo gli effetti distorsivi, si deve evitare che l'aiuto consenta all'impresa di disporre di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza rapporto con il processo di ristrutturazione.
- (56) Nell'esaminare il rispetto di tale requisito degli Orientamenti, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
- (57) Il piano di ristrutturazione beneficerà complessivamente dei seguenti contributi pubblici:
- ITL 900 000 000 (€ 464 810) a titolo di aiuto in conto capitale, più
  - ITL 160 000 000 (€ 82 630) per l'impianto dei vigneti (40 % delle spese ammissibili).
- (58) Parte dei ITL 900 000 000 andranno a coprire costi reali già sostenuti (perdite per intemperie, investimenti effettuati in perdita, quote di ammortamento non accantonate), parte saranno utilizzati nel quadro del piano di ristrutturazione (costi di tutoraggio e contributo per l'acquisto di attrezzature). In buona sostanza, l'aiuto si limiterà a ripianare i debiti dell'azienda e a finanziare gli investimenti indispensabili alla ristrutturazione.
- (59) In base al piano d'impresa presentato dall'azienda, negli esercizi successivi all'intervento di ristrutturazione non si genererà un flusso di cassa tale da consentire all'azienda di effettuare operazioni aggressive non direttamente legate agli investimenti previsti nel piano di ristrutturazione. Inoltre, le ridotte dimensioni dell'impresa e la sua modesta importanza nel settore vitivinicolo della Regione (0,38 % della produzione regionale) garantiscono che l'aiuto è destinato ad avere un impatto trascurabile sulla concorrenza.
- (60) Riguardo ai costi di tutoraggio, i chiarimenti forniti dall'Italia (cfr. (32) della presente motivazione) hanno convinto la Commissione della congruità degli importi previsti e fugato dubbi sull'eventuale presenza di un aiuto nei confronti della cooperativa Moncaro, incaricata di prestare i servizi in questione.

*Contributo della Cooperativa alla ristrutturazione*

- (61) Riguardo al contributo della Cooperativa e dei suoi soci al piano di ristrutturazione, è opportuno rilevare che gli investimenti previsti dal piano di ristrutturazione saranno finanziati per almeno il 50 % dalla Cooperativa stessa. Al fine di generare le risorse necessarie, i soci hanno aumentato il capitale sociale di ITL 100 000 000 nel 2000 e confermato un prestito di ITL 500 000 000 alla Cooperativa. Pertanto, il corrispondente requisito degli Orientamenti si può considerare soddisfatto.

*Aiuto "una tantum"*

- (62) Il punto 48 degli Orientamenti prevede *che gli aiuti alla ristrutturazione siano da concedersi una volta sola*. L'Italia ha confermato il rispetto di tale principio.

**V. CONCLUSIONI**

- (63) La misura è conforme agli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'aiuto di Stato a cui l'Italia intende dare esecuzione, per un importo pari a ITL 900 000 000 (€ 464 810) a favore della Cooperativa Agricola Moderna è compatibile con il mercato comune.

L'esecuzione di tale aiuto è pertanto autorizzata.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2005

## relativa al regime di aiuti messo in atto dall'Italia per la ristrutturazione degli enti di formazione professionale

[notificata con il numero C(2005) 429]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/225/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di aiuti in oggetto, applicato non solo nella regione Piemonte, ma in quasi tutto lo Stato membro.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

(5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione C(2003)793def <sup>(1)</sup>, con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato riguardo all'aiuto C22/2003 (ex NN168/2002),

(6) Con lettera del 6 giugno 2003 (A/33954), la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati. Esse sono state trasmesse all'Italia con lettera D/55630 del 4.9.2003. Una richiesta di proroga del termine per la risposta è stata inviata dall'Italia con lettera A/37007 del 10 ottobre 2003. Con lettera A/37736 dell'11 novembre 2003, l'Italia ha fatto pervenire i suoi commenti.

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

(7) A seguito di un incontro fra le autorità italiane e i servizi della Commissione, tenutosi il 16 aprile 2003, sono stati trasmessi, con lettera A/34148 del 13 giugno 2003, i commenti dell'Italia all'avvio del procedimento.

## I. PROCEDIMENTO

(1) Mediante lettera datata 27 maggio 2002, protocollata il 31 maggio 2002 (A/14263), la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante la deliberazione n. 57-5400, del 25 febbraio 2002, della Giunta regionale della Regione Piemonte.

(8) Con lettera del 18 dicembre 2003 (D/58151), la Commissione ha chiesto all'Italia di trasmetterle ulteriori informazioni.

(2) Una richiesta di informazioni supplementari è stata indirizzata alle autorità italiane con lettera D/55115, del 13 settembre 2002. Il denunciante, che è stato informato del seguito dato alla denuncia con lettera della Commissione D/55127 del 16 settembre 2002, ha trasmesso informazioni aggiuntive con lettera A/38090 del 5 novembre 2002.

(9) Le autorità italiane hanno chiesto, con lettera A/31204 del 19 febbraio 2004, una proroga del termine, che è stata concessa dalla Commissione con lettera D/51435 del 26 febbraio 2004, ed hanno fornito gli elementi richiesti con lettere A/32487 del 7 aprile 2004 e A/32628 del 14 aprile 2004.

(3) Le autorità italiane hanno risposto con lettera n.12998 del 24 ottobre 2002, protocollata l'8 novembre 2002 (A/38204).

## II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(4) Con lettera datata 21 marzo 2003 (SG(2003)D/229057), la Commissione ha informato l'Italia di aver deciso di avviare il procedimento formale d'indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato nei confronti del regime

(10) Secondo il denunciante sarebbero stati concessi aiuti illegittimi a taluni enti di formazione professionale, operanti sul territorio della regione Piemonte, in virtù della deliberazione n.57-5400 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, del 25 febbraio 2002, cui sarebbe stata data esecuzione in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

<sup>(1)</sup> GU C 110 dell'8.5.2003, pag. 8.<sup>(2)</sup> Vedi nota 1

- (11) Tuttavia è subito emerso, dalla documentazione allegata alla risposta delle autorità italiane alla richiesta della Commissione di ulteriori informazioni (A/38204), che la deliberazione 57-5400/2002, che è all'origine della denuncia, costituiva soltanto il provvedimento di attuazione, per quanto riguarda la Regione Piemonte, del decreto ministeriale 173/2001 (in prosieguo DM 173/2001), ed in particolare di uno dei suoi sottoprogrammi, vale a dire i "contributi per il pagamento di oneri pregressi".
- (12) L'aiuto concesso in base al sottoprogramma summenzionato è destinato principalmente al rimborso di debiti degli enti di formazione, relativi a costi finanziari e salariali pregressi, ed è accordato sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto. Possono beneficiare dell'aiuto enti di formazione professionale, costituiti in varie forme, con o senza fini di lucro; le grandi imprese non sono escluse.
- (13) Il DM 173/2001 prevede anche altri sottoprogrammi, come indicato di seguito:
- a) "incentivi alle dimissioni volontarie del personale"
  - b) "implementazione e manutenzione delle strutture operative e delle attrezzature alle legislazione obbligatoria sulla sicurezza e per il miglioramento dell'accesso dei disabili"
  - c) "adeguamento dei sistemi informatici"
  - d) "formazione dei formatori, al fine di soddisfare le condizioni richieste per l'accreditamento"
- (14) Le autorità italiane hanno confermato, mediante lettera A/38204 dell'8 novembre 2002, che l'aiuto è stato concesso tramite il fondo nazionale ammontante complessivamente a 180 miliardi di ITL (circa 93 milioni di euro) disposto e ripartito tra le varie regioni italiane mediante il DM 173/2001. Quest'ultimo costituisce norma di attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" (in prosieguo legge 388/2000), la quale all'articolo 118, comma 9, dispone la ristrutturazione degli enti di formazione professionale in vista del loro accreditamento.
- (15) Con la stessa lettera, citata al punto 14, le autorità italiane hanno confermato di non considerare la misura come un aiuto di Stato, essendo a loro avviso destinato a sostenere attività non commerciali, di interesse generale.
- (16) L'Italia ha sostenuto inoltre che il sistema di accreditamento da adottare è stato, almeno di fatto, legato alla ristrutturazione degli enti di formazione, per mezzo dell'accordo Stato-Regioni del maggio 2000, in base alla disposizione di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (in prosieguo legge 196/97). Questa impostazione è stata confermata dall'articolo 118, comma 9 della legge 388/2000, attuata tramite il DM 173/2001.
- (17) Secondo l'Italia, il sovvenzionamento degli enti di formazione era rivolto a rimuovere le corrispondenti carenze organizzative dei beneficiari, eventualmente suscettibili di compromettere il successo del processo di accreditamento. In effetti solo gli enti di formazione accreditati sono stati in linea di principio autorizzati a realizzare attività di formazione finanziate con risorse pubbliche dal luglio 2003 in poi.
- (18) D'altro lato, gli enti di formazione potevano già fornire un tipo di formazione "privata" - vale a dire servizi di formazione commerciali su base concorrenziale - dal 1997, a seguito dell'evoluzione del quadro normativo nazionale pertinente (in specie il c.d. "pacchetto Treu"; la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", e l'accordo Stato-Regioni del marzo 2000) e in numerosi casi l'hanno effettivamente messa in atto.
- (19) Tuttavia, secondo l'Italia, la misura in esame non avrebbe dato luogo ad un vantaggio competitivo, in quanto rivolta a conservare l'esperienza e il know-how degli enti "storici" (avere in corso convenzioni, per un periodo minimo che va da 3 a 5 anni, con gli enti pubblici finanziatori è per esempio una delle condizioni richieste per accedere agli aiuti) ed era necessaria in quella fase per consentire a tali enti di soddisfare le condizioni stabilite per l'accreditamento, in modo da poter continuare l'attività di formazione in un mercato liberalizzato. In aggiunta, questi enti, attivi nella maggior parte dei casi a livello locale (sub-regionale) sarebbero incapaci di incidere sugli scambi.
- (20) Per quanto riguarda l'attuazione della misura in esame sul territorio nazionale, secondo le informazioni trasmesse dall'Italia, le regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Campania non hanno dato attuazione al regime; Sardegna e Provincia Autonoma di Trento hanno messo in atto la misura in base al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")<sup>(3)</sup>, in prosieguo regolamento "de minimis". Le regioni Toscana ed Umbria hanno adottato la medesima soluzione dopo l'avvio del procedimento sul presente caso. Solo alla Provincia Autonoma di Bolzano non è stato attribuito alcun finanziamento ai sensi del DM 173/2001, e di conseguenza quest'ultima non ha dato alcuna attuazione alla misura. Altre regioni hanno in realtà attuato solo parzialmente i sottoprogrammi in questione.

(3) GU L 10 del 13.01.2001, pag.30.

## III. MOTIVI D'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (21) La Commissione ha osservato innanzitutto che soltanto gli enti di formazione erano beneficiari dell'aiuto, concesso tramite un fondo espressamente concepito da una norma nazionale. Per di più essi sono stati selezionati sulla base di criteri specifici, stabiliti dalle regioni, e quindi è stato ritenuto che la misura considerata fosse selettiva ed implicasse impiego di risorse pubbliche.
- (22) In secondo luogo, la Commissione ha espresso forti dubbi sul fatto che la formazione professionale nel suo insieme, possa essere considerata una attività non commerciale di interesse generale, come sostenuto all'inizio dalle autorità italiane. A questo riguardo la Commissione ha espresso la posizione che questi contributi fossero capaci di migliorare la situazione finanziaria dei beneficiari dell'aiuto, dal momento che essi riducono i costi che i beneficiari avrebbero dovuto normalmente sopportare da soli.
- (23) Infine, e benché la formazione probabilmente costituisca solo limitatamente oggetto di scambi intracomunitari, non si poteva escludere che alcune imprese di formazione fossero attive a livello comunitario. Queste imprese potrebbero essere interessate ad accedere al mercato italiano.
- (24) La commissione pertanto ha ritenuto che la misura in questione potesse costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 1 del trattato.
- (25) Qualora fosse considerata come aiuto di Stato, la misura in esame dovrebbe essere valutata in base alle disposizioni del trattato e alle altre norme comunitarie pertinenti.
- (26) A questo riguardo, la Commissione ha espresso l'opinione che solo parte dell'aiuto per "implementazione e manutenzione delle strutture operative e delle attrezzature" potesse beneficiare di un'esenzione, nella misura in cui si riferisce ai costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili. Similmente, l'aiuto per "formazione dei formatori" potrebbe beneficiare di un'esenzione, nella misura in cui siano soddisfatti i criteri fissati dal regolamento (CE) della Commissione n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alla formazione <sup>(4)</sup>.
- (27) Al contrario, allo stato del dossier, tutti gli altri sottoprogrammi dovevano essere qualificati, secondo la Commissione, come aiuti al funzionamento e quindi non suscettibili di beneficiare di esenzioni, secondo nessuna disposizione del trattato.

## IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (28) Osservazioni da parte di terzi sono state sottoposte alla Commissione soltanto da un ente di formazione italiano, dichiaratamente attivo almeno a livello nazionale, che è anche beneficiario della misura in esame.
- (29) Mentre detto ente è dell'opinione che le norme italiane per l'accesso al mercato della formazione sono le medesime sia per le imprese nazionali che per le altre imprese comunitarie, osserva anche che le unità operative degli enti di formazione devono, per essere incaricate di svolgere formazione finanziata con risorse pubbliche, aver raggiunto una soglia di efficienza nell'attività condotta precedentemente ed avere stretti legami con l'ambiente sociale ed imprenditoriale, secondo criteri stabiliti dalle regioni. Questo è il motivo per il quale nessun ente di formazione straniero sarebbe stato finora capace di soddisfare le condizioni fissate.

## V. COMMENTI DELL'ITALIA

- (30) Secondo l'Italia, la misura in oggetto non influenza gli scambi intracomunitari dal momento che il sistema di accreditamento, che è basato su criteri oggettivi stabiliti nelle norme d'attuazione regionali, non pone in essere alcuna barriera o limite al diritto di stabilimento delle agenzie di formazione provenienti da altre regioni o Stati membri.
- (31) Per di più, ad avviso delle autorità italiane, i nuovi venuti non sarebbero danneggiati dall'aiuto concesso agli enti di formazione italiani che si presume abbiano già difficoltà a servire il proprio territorio, come confermato dalle perdite, sofferte nel passato, che la misura in esame intendeva compensare. Così, in particolare, secondo l'Italia, l'aiuto sotto forma di compensazione per perdite subite precedentemente, provocate dallo svolgimento di attività di formazione professionale, di cui gli enti di formazione erano stati incaricati, effettuata nell'ambito del sistema pubblico di istruzione, non costituirebbero aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
- (32) Inoltre, a parere dell'Italia, le imprese straniere non avrebbero alcun interesse ad entrare nel mercato italiano della formazione "pubblica", a causa della sua mancanza di redditività, provata, tra l'altro, dalla necessità degli aiuti in esame.
- (33) Infine, la formazione professionale non redditizia, finanziata con risorse pubbliche, non pagata direttamente dai beneficiari, fornita nell'ambito del sistema di istruzione pubblica, non dovrebbe essere considerata un'attività commerciale, in base all'opinione delle autorità italiane, e questo in particolare alla luce della giurisprudenza "Humbel" <sup>(5)</sup> e "Wirth" <sup>(6)</sup>.

<sup>(4)</sup> GU L 10 del 13.01.2001, pag.20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n.363/2004 del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag.20).

<sup>(5)</sup> Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 27 settembre 1988, nella causa C-263/86, Stato belga contro Humbel e Edel, Raccolta, 1988 pag. 5365 punti 9-10 e 15-18.

<sup>(6)</sup> Sentenza della Corte del 7 dicembre 1993, nella causa C-109/92, Wirth contro Landeshauptstadt Hannover, Raccolta, 1993 pagina I-6447.

- (34) La regione Piemonte, mentre concorda che la misura è selettiva e implica impiego di risorse pubbliche, nega che comporti alcun vantaggio o abbia effetti sugli scambi intracomunitari. Con riguardo al primo aspetto, essa è dell'opinione che gli aiuti concessi rappresentavano soltanto la compensazione per servizi forniti dagli enti di formazione, nella misura in cui si trattava di formazione fornita nell'ambito dell'istruzione pubblica. Per quanto attiene al secondo aspetto, a suo parere non ci sono scambi commerciali di servizi di formazione tra Stati membri, i maggiori ostacoli essendo rappresentati dalla lingua e dalla mancanza di collegamento con il territorio. Al contrario, a suo parere può effettivamente esistere un mercato comunitario della formazione "privata" (ovvero servizi di formazione commerciali concorrenziali).
- (35) In ogni caso, nessun pregiudizio sarebbe stato arrecato ai nuovi arrivati da queste misure, dal momento che questi ultimi non avrebbero sopportato i costi che i beneficiari sono stati costretti ad affrontare nel passato. Persino qualora questo vantaggio venisse dimostrato, si tratterebbe secondo la regione Piemonte soltanto di una distorsione di un mercato puramente locale, di modo che l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato non sarebbe, a suo avviso, applicabile.

## VI. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (36) L'analisi della Commissione concerne il regime di aiuto costituito dalle misure generali in questione e non concessioni individuali di aiuti a determinati soggetti. Fin dall'avvio della procedura le autorità italiane sono state perfettamente a conoscenza dei dubbi della Commissione relativamente al regime. Se esse avessero considerato che taluni casi specifici avrebbero dovuto essere valutati su base individuale, avrebbero dovuto informare la Commissione delle loro caratteristiche specifiche e fornire tutte le informazioni necessarie perché venisse effettuato un esame individuale.

### VI.1. Presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

- (37) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (38) L'aiuto in esame è posto in essere mediante la concessione di risorse pubbliche provenienti da un fondo di 180 miliardi di ITL (circa 93 milioni di euro) espressamente creato da una norma nazionale e ripartito fra quasi tutte le regioni italiane, come risulta dall'allegato al DM 173/2001. Si verifica pertanto la condizione dell'impiego di risorse pubbliche.

- (39) Soltanto enti di formazione sono beneficiari del regime di aiuti. Inoltre i beneficiari sono selezionati su base regionale, alla luce della dotazione finanziaria disponibile e di eventuali criteri aggiuntivi, in rapporto a ciascuna regione italiana, quindi la selettività della misura è duplice.
- (40) La presenza di selettività e di risorse pubbliche è stata inoltre confermata dalle autorità italiane, nelle loro osservazioni.

#### VI.1.1. Presenza di attività economica

- (41) Si deve innanzitutto sottolineare che, in termini generali, il concetto di impresa, nel contesto del diritto della concorrenza, comprende, come risulta dalla giurisprudenza della Corte<sup>(7)</sup>, qualsiasi entità impegnata in un'attività economica, indipendentemente dal suo status giuridico (per esempio assenza di finalità di lucro), dalla misura o dalla modalità in cui viene finanziata, e che qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni o servizi su un determinato mercato è un'attività economica.
- (42) Questa posizione è stata anche espressa nelle comunicazioni della Commissione del 1996<sup>(8)</sup> e del 2000<sup>(9)</sup> sui servizi di interesse generale in Europa, così come nella relazione della Commissione sul Consiglio europeo di Laeken<sup>(10)</sup>.
- (43) Per quanto riguarda, in particolare, la distinzione fra servizi di natura economica e servizi di natura non economica, è stato recentemente sottolineato dalla Commissione (vedi in particolare il punto 44 del libro verde sui servizi di interesse generale<sup>(11)</sup>, citato, tra l'altro nel libro bianco sullo stesso tema<sup>(12)</sup>) che qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni o servizi su un dato mercato è un'attività economica. Pertanto, attività economiche e non, possono coesistere all'interno dello stesso settore e talvolta perfino forniti dalla stessa organizzazione. Le regole del mercato interno, della concorrenza ed in particolare degli aiuti di Stato, si applicano alle prime.
- (44) Al contrario, le regole del mercato interno e della concorrenza non si applicano alle attività non economiche e pertanto non esercitano alcuna influenza sui servizi di interesse generale nella misura in cui questi ultimi costituiscono effettivamente attività non economiche. Con riferimento all'istruzione nazionale, la Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza Humbel, ha ritenuto che lo Stato, nell'istituire e mantenere tale sistema, non cerca di perseguire un'attività redditizia ma intende esercitare il suo ruolo verso la popolazione nel campo sociale, culturale ed educativo<sup>(13)</sup>.

(7) Vedi sentenze nelle cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, Raccolta 2000, pag. I-6451, punti 74 e 75).

(8) GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3

(9) GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4

(10) COM(2001) 598 def

(11) COM(2003) 270 del 21.5.2003

(12) COM(2004) 374 def

(13) Vedi nota 5

- (45) La sentenza Humbel stabilisce, in particolare, che i corsi tenuti in un istituto tecnico nell'ambito del sistema di istruzione nazionale non possono essere considerati come "servizi" ai fini dell'articolo 50 del trattato. In effetti, il primo paragrafo di quest'ultimo prevede che solo le prestazioni normalmente fornite a fronte di corrispettivo, debbano essere considerate come servizi ai sensi del trattato stesso.
- (46) La sentenza Wirth<sup>(14)</sup> conferma le conclusioni della Corte nel caso Humbel, secondo le quali la caratteristica essenziale della remunerazione consiste nel fatto che essa costituisce corrispettivo del servizio in questione, ed è normalmente concordata tra fornitore e destinatario del servizio. Nella stessa sentenza la Corte considera che tale caratteristica fosse assente nel caso dei corsi forniti nell'ambito del sistema nazionale d'istruzione.
- (47) Più in generale, in base alla giurisprudenza Wirth della Corte di giustizia, molte attività effettuate da organizzazioni esercitanti essenzialmente funzioni sociali, non finalizzate al profitto e non intese ad esercitare attività industriale o commerciale, sono normalmente escluse dall'applicazione delle regole comunitarie sulla concorrenza e sul mercato interno<sup>(15)</sup>.
- (48) Nel caso in esame è emerso dalle informazioni fornite dall'Italia, che l'attività esercitata dagli istituti di formazione interessati era duplice. Da un lato essi assicuravano dei servizi di formazione istituzionali aventi finalità sociale, indirizzati ai singoli individui, che faceva parte del sistema di istruzione pubblica ed era finanziato dallo Stato o dalle sue regioni, sulla base del puro e semplice rimborso di determinate spese ammissibili. Dall'altro lato essi avevano la possibilità di esercitare, e in numerosi casi, effettivamente esercitavano attività commerciali di formazione, rivolte sia alle imprese e ai loro dipendenti, sia a singoli individui, retribuite a prezzi di mercato. Di conseguenza le autorità italiane hanno imposto ai beneficiari l'obbligo di separare le relative contabilità.
- (49) Si può dunque ritenere che il primo tipo di servizi non implichi alcuna attività economica. Da ciò deriverebbe che l'attività in questione non è soggetta alle regole sulla concorrenza e sul mercato interno, e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
- (50) Ciò nondimeno la Commissione osserva che, come risulta da una giurisprudenza recente, il concetto di attività economica è un concetto in evoluzione, legato in parte alle scelte politiche di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri possono decidere di trasferire ad imprese taluni compiti tradizionalmente considerati come rientranti nei poteri sovrani degli Stati. Gli Stati membri possono anche porre in essere le condizioni necessarie ad assicurare l'esistenza di un mercato per un prodotto o un servizio che altrimenti non esisterebbe. Il risultato di tale intervento è che le attività in questione diventano economiche e ricadono nel campo di applicazione delle regole sulla concorrenza.
- (51) La Corte ha per esempio osservato che il trasporto di pazienti è un'attività offerta verso remunerazione da parte di vari operatori sul mercato dei servizi di trasporto di emergenza e di trasporto di pazienti. Nel caso sottoposto al giudizio della Corte tali servizi venivano assicurati da enti senza fine di lucro. Tuttavia la Corte ha ricordato che detta caratteristica non è tale da escludere la classificazione come impresa ai sensi dell'articolo 87 del trattato, nei casi in cui gli stessi enti svolgano anche un'attività economica<sup>(16)</sup>.
- (52) La Corte ha anche ritenuto che la produzione all'interno di un ospedale di una sostanza usata nell'ambito di un servizio medico dell'ospedale, costituisce un'attività di tipo economico. Il fatto che il servizio non fosse pagato direttamente dal paziente, ma finanziato mediante fondi pubblici non influisce sulla sua classificazione come attività economica<sup>(17)</sup>.
- (53) Questo approccio è stato confermato in altre due sentenze della Corte<sup>(18)</sup>. Taluni Stati membri sostenevano che i servizi medici non costituivano attività economiche in base al fatto che i pazienti che subiscono trattamenti ospedalieri non pagano necessariamente per i servizi loro forniti. La Corte ha ritenuto che le attività mediche sono attività economiche, indipendentemente dal fatto che i relativi servizi non necessitino di essere pagati direttamente dai pazienti ma dalla autorità pubbliche o dalle casse malattia.
- (54) Inoltre, la presenza di una componente di solidarietà non esclude necessariamente la possibilità di esercitare un'attività suscettibile di essere lucrativa. Alcuni operatori possono accettare di prendere in considerazione tali aspetti di solidarietà in vista di altri benefici che possono ottenere intervenendo nel settore considerato. Al contrario entità senza fini di lucro possono competere con imprese lucrative e possono pertanto costituire imprese ai sensi dell'articolo 87 del trattato.
- (55) Di conseguenza la Commissione non può escludere che talune attività esercitate dagli enti di formazione, anche nel caso di formazione professionale fornita nell'ambito del sistema pubblico di istruzione, siano da qualificare come attività economiche.

<sup>(14)</sup> Vedi nota 6

<sup>(15)</sup> Vedi nota 6

<sup>(16)</sup> Sentenza del 25 ottobre 2001, causa C-475/99, "Ambulanz Glockner", Raccolta 2001, pag. I-09089, punto 19

<sup>(17)</sup> Sentenza del 10 maggio 2001, causa C-203/99, "Henning Vedfeld", Raccolta 2001, pag. I-03569

<sup>(18)</sup> Sentenze del 12 luglio 2001 nelle cause C-157/99, B.S.M. Smits/-Stichting Ziekenfonds, Raccolta 2001, pag. I-5473, e C-368/98, Abdon Vanbraekel, Raccolta 2001, pag. I-5363.

- (56) In quest'ultimo caso, sarebbe applicabile l'articolo 86, paragrafo 2 del trattato – che dispone in materia di imprese incaricate del funzionamento di servizi di interesse economico generale. Detto articolo stabilisce che tali imprese sono soggette alle regole del trattato, in particolare quelle sulla concorrenza, nella misura in cui la loro applicazione non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Esso inoltre precisa che lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
- (57) Di conseguenza, dato che agli enti di formazione è stata affidata una missione di pubblico servizio, nel quadro della norme nazionali e regionali pertinenti, per mezzo di atti vincolanti, vale a dire le convenzioni stipulate tra regioni italiane e enti di formazione, e che non c'era rischio di sovracompensazione, in quanto l'aiuto non poteva superare l'ammontare dei costi pertinenti, risultanti dalla contabilità separata posta in essere, può essere accordata un'esenzione ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2 del trattato.
- (58) Al contrario, la Commissione conclude che la presenza di attività economica sia sufficientemente provata in relazione al secondo tipo di attività, di cui al punto 48, e questo sulla base dei dati forniti dalle stesse autorità italiane.

#### VI.1.2. *Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi*

- (59) Per rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato, un aiuto deve distorcere o minacciare di distorcere la concorrenza, nella misura in cui gli scambi tra Stati membri siano influenzati. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, queste due condizioni sono spesso collegate.
- (60) Per quanto riguarda in particolare, gli scambi intracomunitari, il Tribunale di primo grado<sup>(19)</sup>, ha ricordato che quando un aiuto finanziario rafforza la posizione di un'impresa in rapporto ad altre imprese concorrenti sul mercato comunitario, esso influisce su quest'ultimo. Ciò si verifica quando l'impresa beneficiaria dell'aiuto è attivamente impegnata nel commercio tra Stati membri o partecipa a contratti stipulati a seguito di procedura di gara in più Stati membri.
- (61) Inoltre, un aiuto può essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza anche se l'impresa beneficiaria, che è in competizione con imprese degli altri Stati membri, non partecipa direttamente ad

attività transfrontaliere. Infatti quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, l'offerta interna può rimanere inalterata o risulterà accresciuta, con la conseguenza che le opportunità per le imprese stabilite in altri Stati membri di offrire i loro servizi sul mercato di tale Stato membro vengono ridotte.

- (62) Pertanto, né il coinvolgimento diretto in attività di esportazione da parte dei beneficiari<sup>(20)</sup> né l'esistenza di scambi effettivi nello stesso segmento di mercato fra Stati membri, sono necessari per provare l'incidenza sugli scambi. Per di più, né il limitato ammontare d'aiuto né la dimensione relativamente piccola del beneficiario consentono, a priori, di trarre la conclusione che non ci sia incidenza sugli scambi.
- (63) A questo riguardo, la Commissione osserva che nel caso in esame, alcuni beneficiari sono attivi almeno a livello regionale o sovra-regionale (e talvolta nazionale) e presentano un significativo fatturato commerciale che si suppone consenta loro di superare le barriere che ostacolano la diffusione dell'offerta dei servizi di formazione nel mercato comunitario. Inoltre la Commissione osserva che taluni beneficiari sono già attivi a livello sovranazionale.
- (64) Così, in particolare, un singolo beneficiario dell'aiuto è già operativo in alcuni Stati membri, come il Belgio (con 4 sedi), la Francia (7 sedi), la Germania (4 sedi) e il Regno Unito (1 sede), in Stati non membri come la Svizzera e anche in Stati extraeuropei (Argentina). Esso è anche partner della rete internazionale "Exemplo", formata da 14 agenzie di formazione europee, volta a perseguire risultati quali la condivisione di conoscenze, il benchmarking, la cooperazione nel quadro di progetti comunitari, lo sviluppo di specifici segmenti di mercato per il commercio elettronico e la formazione on-line.

- (65) Alla luce di quanto precede, e per quanto attiene agli effetti sugli scambi, la Commissione perviene alla conclusione che la qualifica di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, relativamente alle misure in oggetto, debba essere confermata, in quanto esse possono effettivamente incidere sugli scambi intracomunitari.

#### VI.2. **Legittimità dell'aiuto**

- (66) La Commissione osserva che l'obbligo di notifica preventiva che discende dall'articolo 88, paragrafo 3 del trattato non è stato rispettato nel caso di specie.

<sup>(19)</sup> Sentenza in data 29 settembre 2000, causa T-55/99, "Confederacion Espanola de Transporte de Mercancias", Raccolta 2000, pag. II-03207

<sup>(20)</sup> Vedi, tra le altre, sentenza del 13.7.1988 nella causa 102/87 Repubblica francese c/ CCE, Raccolta 1988, pag. 04067. e sentenza del 24.7.2003 nella causa C-280/00, Altmark, Raccolta 2003, pag. I-07747, punti 77 e 78.

(67) Non essendo stato notificato preventivamente alla Commissione per quanto riguarda la sua compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato, il regime summenzionato è stato messo in atto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato ed è di conseguenza illegittimo.

### VI.3. Compatibilità dell'aiuto con l'articolo 87 del trattato

#### *Contributi per il pagamento di oneri pregressi*

(68) Il sottoprogramma "contributi per il pagamento di oneri pregressi" potrebbe in linea di principio rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento "de minimis" <sup>(21)</sup>, dal momento che il regime non contempla né i settori che sono esclusi dal regolamento "de minimis", né gli aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione o quelli subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni. Si deve tuttavia sottolineare che l'ammontare dell'aiuto spesso supera il massimale di 100 000 euro.

(69) Pertanto la Commissione rimane dell'opinione che la misura in esame non può essere considerata conforme al regolamento "de minimis". Per di più le autorità italiane non hanno mai invocato la qualifica di "de minimis" per il regime in causa.

(70) Dal momento che la presente sottomisura non prende in considerazione alcuno dei costi ammissibili previsti all'articolo 4, punto 7, lettere da a) ad f) del regolamento sugli aiuti alla formazione <sup>(22)</sup>, esso non può beneficiare di un'esenzione ai sensi del regolamento summenzionato. In aggiunta esso non è mai stato qualificato come aiuto alla formazione neppure dalle autorità italiane.

(71) Se l'aiuto viene valutato in base al regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese <sup>(23)</sup>, la Commissione osserva che nell'ambito del sottoprogramma in questione non è previsto alcun aiuto all'investimento né in beni materiali né in beni immateriali. Al contrario esso è volto unicamente a ridurre le spese correnti, mediante la concessione di contributi per il pagamento di oneri pregressi, qualificabili come aiuti al funzionamento, che di norma non godono di un atteggiamento favorevole da parte della Commissione.

(72) In particolare la concessione di aiuti al funzionamento, non legati a nessun costo aggiuntivo indotto dall'effettuazione di una missione di pubblico servizio, può dar luogo ad una riduzione dei costi generali che le imprese di norma devono sopportare per conto proprio.

(73) E' un dato di fatto che aiuti al funzionamento possono essere concessi eccezionalmente soltanto in aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a), ammesso che siano soddisfatti i requisiti stabiliti al punto 4.15 degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale <sup>(24)</sup>. Nel caso in questione si deve rilevare che la norma nazionale pertinente è applicabile indifferentemente su tutto il territorio dello Stato membro, senza alcuna distinzione mirante a colmare svantaggi regionali.

(74) La Commissione ritiene che il regime in esame non soddisfi alcuna delle condizioni sopra menzionate. Inoltre, né il regolamento sugli aiuti alle piccole e medie imprese, né gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale sono stati invocati dalle autorità italiane in relazione all'eventuale compatibilità del regime.

(75) Ancora, l'aiuto in questione non sembra promuovere alcun altro obiettivo orizzontale comunitario a norma dell'articolo 87, paragrafo 3 lettera c) del trattato, come R&S, occupazione, ambiente o salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai sensi degli orientamenti, inquadramenti e regolamenti pertinenti.

(76) La deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 2, lettere da a) a c) <sup>(25)</sup> del trattato non può chiaramente essere applicabile al presente caso. La stessa conclusione può essere tratta in relazione alle esenzioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettere da b) a d) <sup>(26)</sup>.

#### *Incentivi alle dimissioni volontarie del personale e adeguamento dei sistemi informatici*

(77) Ai sottoprogrammi "incentivi alle dimissioni volontarie del personale" e "adeguamento dei sistemi informatici" si può in gran parte applicare lo stesso ragionamento illustrato in relazione al sottoprogramma "contributi per il pagamento di oneri pregressi".

<sup>(24)</sup> GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9

<sup>(25)</sup> L'articolo 87, paragrafo 2 stabilisce che sono compatibili con il mercato comune : a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica Federale di Germania...

<sup>(26)</sup> L'articolo 87, paragrafo 3 dichiara compatibili con il mercato comune: b) "aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo"; c) "aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro"; d) "aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella comunità in misura contraria all'interesse comune".

<sup>(21)</sup> Vedi nota 3.

<sup>(22)</sup> Vedi nota 4.

<sup>(23)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag.33

- (78) Infatti la Commissione ritiene che la maggior parte di tali aiuti debbano essere considerati aiuti al funzionamento, ragione per cui non si ritiene che possano beneficiare di esenzioni.
- (79) In particolare, si ritiene che gli aiuti volti ad incoraggiare l'esodo volontario dei dipendenti, che sembra conferire un ingiustificato vantaggio competitivo nella misura in cui gli enti di formazione che beneficiano dell'aiuto possono ridurre artificialmente i loro costi di personale rispetto ai concorrenti, non possano beneficiare di alcuna esenzione, sia alla luce del regolamento (CE) n.2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato all'occupazione <sup>(27)</sup>, che sulla base di altre normative vigenti.
- (80) Similmente le spese per l'adeguamento dei sistemi informatici non sono suscettibili di beneficiare di alcuna esenzione, dal momento che essi non costituiscono un investimento iniziale ai sensi del regolamento sugli aiuti alle PMI <sup>(28)</sup>, e non rappresentano nemmeno uno strumento per lo sviluppo regionale, ai sensi degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale <sup>(29)</sup>.

*Implementazione e manutenzione delle strutture operative e formazione dei formatori*

- (81) L'aiuto per l'adeguamento di edifici e attrezzature a norme di sicurezza obbligatorie non può beneficiare di alcuna esenzione ai sensi delle regole sugli aiuti di Stato in vigore attualmente, per i motivi di cui ai punti da 68 a 76.
- (82) Al contrario la parte dell'aiuto per l'adattamento di strutture ed attrezzature che si riferisce ai costi aggiuntivi derivanti dall'occupazione di lavoratori disabili, può beneficiare di un'esenzione, ai sensi del regolamento sugli aiuti all'occupazione <sup>(30)</sup>.
- (83) Similmente, gli aiuti ai sensi del sottoprogramma "formazione dei formatori" può beneficiare di un'esenzione alla luce del regolamento sugli aiuti alla formazione <sup>(31)</sup>.

## VII. CONCLUSIONI

- (84) Nella misura in cui la formazione professionale, facente parte del sistema di istruzione pubblica, fornita a singoli

individui, come evidenziato ai punti 44-49, e risultante dalla contabilità separata tenuta, non è considerata un'attività economica, gli aiuti concessi in rapporto a costi relativi a tale attività non sono sottoposti alla disposizione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, e pertanto non configurano aiuti di Stato.

- (85) D'altro canto, qualora alcune attività svolte nel quadro del sistema di istruzione pubblica venissero considerate attività economiche, a seguito dell'evoluzione del concetto di attività economica come illustrato ai punti da 50 a 55, esse possono beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2 del trattato.
- (86) Al contrario, gli aiuti concessi con riferimento a costi generati da attività commerciali soddisfano tutte le condizioni per essere considerati aiuti di Stato e pertanto sono sottoposti alla disposizione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
- (87) La Commissione si rammarica che essendo stato attuato, nella misura in cui costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, il regime di aiuti per la riforma del sistema della formazione professionale è di conseguenza illegittimo.
- (88) I sottoprogrammi "implementazione e manutenzione delle strutture operative e delle attrezzature alla legislazione sulla sicurezza e per le necessità dei disabili", per la parte relativa ai costi aggiuntivi di occupazione di lavoratori disabili, e "formazione dei formatori per l'acquisizione delle competenze previste per gli standard di accreditamento delle strutture" possono beneficiare di un'esenzione rispettivamente ai sensi dei regolamenti 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti all'occupazione <sup>(32)</sup>, e 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alla formazione <sup>(33)</sup>.
- (89) Gli aiuti concessi per i sottoprogrammi "contributi per il pagamento di oneri pregressi", "incentivi alle dimissioni volontarie del personale", "implementazione e manutenzione delle strutture operative e delle attrezzature alla legislazione sulla sicurezza e per le necessità dei disabili", per la parte relativa all'adattamento alle norme obbligatorie sulla sicurezza, sono incompatibili con il mercato comune.

<sup>(27)</sup> GU L 337 del 13.12.2002, pag.3.

<sup>(28)</sup> Vedi nota 23

<sup>(29)</sup> Vedi nota 24

<sup>(30)</sup> Vedi nota 27

<sup>(31)</sup> Vedi nota 4

<sup>(32)</sup> Vedi nota 27

<sup>(33)</sup> Vedi nota 4

(90) La Commissione osserva che il regolamento “de minimis”<sup>(34)</sup> potrebbe in linea di massima applicarsi alle misure considerate, in quanto queste ultime non ammettono né i settori esclusi dalla sua applicazione, né gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione o quelli subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni. Di conseguenza, posto che tutte le condizioni previste dal regolamento “de minimis” siano soddisfatte, ed in particolare la soglia di 100 000 euro in ogni periodo di tre anni rilevante, sia rispettata con riferimento ai singoli beneficiari, l'aiuto concesso in base alle misure in esame può essere considerato “de minimis”, quindi non rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

(91) La presente decisione relativa al regime di aiuti in esame deve essere applicata immediatamente. E' prassi consolidata della Commissione, in virtù dell'articolo 87 del trattato, chiedere al beneficiario il recupero dell'aiuto che, a norma dell'articolo 88 del trattato, sia stato concesso illegittimamente e sia incompatibile. Questa prassi è stata confermata dall'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/99, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE<sup>(35)</sup>.

(92) La Commissione osserva inoltre che una decisione su un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che misure individuali possano non costituire aiuto (perché la concessione individuale di aiuto è coperta dalla norma de minimis) o può essere ritenuta, interamente o parzialmente, compatibile con il mercato comune in base alle sue proprie caratteristiche (per esempio in virtù di un regolamento di esenzione).

(93) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 659/99, all'aiuto da recuperare si devono aggiungere gli interessi calcolati in base ad un tasso appropriato, stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegittimo è diventato disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

(94) Gli interessi dovranno essere calcolati in conformità con le disposizioni previste al capo V del regolamento (CE) della Commissione n. 794/2004 del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n.659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato<sup>(36)</sup>.

(95) A tal fine l'Italia ingiunge ai potenziali beneficiari del regime, entro due mesi dalla presente decisione, di rimborsare l'aiuto con gli interessi specificati al punto 94). Il recupero totale dovrà essere completato al più tardi alla fine della prima annualità fiscale successiva alla data di notifica della presente decisione.

(96) L'Italia fornisce alla Commissione le informazioni richieste usando il questionario di cui all'allegato I della presente decisione, predisponendo una lista dei beneficiari interessati ed indicando chiaramente le misure previste e già adottate per ottenere un immediato ed effettivo recupero degli aiuti di Stato illegittimi. L'Italia trasmette alla Commissione, entro due mesi dalla decisione, ogni documento che fornisca evidenza che la procedura di recupero è stata avviata nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegittimi (quali circolari, disposizioni di recupero, ecc.).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Gli aiuti concessi dall'Italia con Decreto ministeriale n.173/2001, di attuazione della legge 388/2000, in rapporto a costi relativi ad attività di formazione professionale, fornita a singoli individui come parte del sistema di istruzione pubblica e risultante da contabilità separata, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non configurano aiuti di Stato, nella misura in cui dette attività non costituiscono attività economica.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per attività di natura economica svolte nel quadro del sistema di istruzione pubblica, possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 86 paragrafo 2 del trattato.

#### Articolo 2

1. Il regime di aiuti istituito dall'Italia mediante Decreto ministeriale n.173/2001, di attuazione dell'articolo 118, comma 9, della legge 388/2000, nonché mediante le ulteriori norme di attuazione adottate dalle regioni italiane, nella misura in cui rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, è illegittimo, non essendo stato notificato preventivamente alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato comune limitatamente ai sottoprogrammi “adeguamento di edifici ed attrezzature per il miglioramento dell'accesso dei disabili” e “formazione dei formatori”.

3. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è incompatibile con il mercato comune, per quanto riguarda i sottoprogrammi “contributi per il pagamento di oneri progressivi”; “incentivo alle dimissioni volontarie del personale”; “adeguamento dei sistemi informatici”; “adeguamento di edifici ed attrezzature alle normative obbligatorie sulla sicurezza”.

<sup>(34)</sup> Vedi nota 3

<sup>(35)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag.1

<sup>(36)</sup> GU L 140 del 30.4.2004, pag.1

*Articolo 3*

1. L'Italia provvede ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari.
2. Il recupero degli aiuti è effettuato senza indugio, con le procedure previste dal diritto nazionale, purché esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
3. Il recupero dovrà essere completato al più tardi entro la fine della prima annualità fiscale successiva alla data di notifica della presente decisione.
4. Le somme da recuperare sono produttive di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data dell'effettivo recupero.
5. Gli interessi sono calcolati in conformità con le disposizioni previste al capo V del regolamento (CE) della Commissione n.794/2004.
6. L'Italia ingiunge, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di rimborsare l'aiuto illegittimo e i relativi interessi.

*Articolo 4*

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti già presi o previsti per conformarvisi, utilizzando il questionario allegato alla presente decisione.

Entro lo stesso termine l'Italia trasmette alla Commissione ogni documento atto a provare che la procedura di recupero è stata avviata nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegittimi.

*Articolo 5*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Neelie KROES  
*Membro della Commissione*



**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 7 dicembre 2005****Investimenti dello Shetland Leasing e della Property Developments Ltd nelle Isole Shetland (Regno Unito)***[notificata con il numero C(2005) 4649]***(Il testo in inglese è il solo facente fede.)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2006/226/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

invitato gli eventuali interessati a presentare osservazioni sul caso. Non sono pervenute osservazioni.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE, <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14 del trattato,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni in conformità all'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

**II DESCRIZIONE**

(4) Lo Shetland Islands Council (Consiglio delle Isole Shetland - SIC), un organo pubblico delle Shetland, ha istituito lo Shetland Development Trust (Fondo fiduciario di sviluppo delle Shetland - SDT) e lo Shetland Islands Council Charitable Trust (Fondo senza scopi di lucro).

(5) Il Development Trust è stato istituito per fungere da principale strumento di finanziamento per i progetti di sviluppo economico nelle isole Shetland; esso mette a disposizione i fondi mediante prestiti. Gli amministratori del fondo sono i consiglieri del SIC, più due fiduciari indipendenti.

(6) Il Charitable Trust è il fondo fiduciario del SIC che concede prestiti senza scopi di lucro. Gli amministratori del fondo sono i consiglieri del SIC, più due fiduciari indipendenti.

(7) Il finanziamento del Charitable Trust e del Development Trust è assicurato da un fondo di riserva istituito dal SIC. Questo fondo di riserva è finanziato a sua volta sulla base di un accordo concluso il 12 luglio 1974 tra il SIC e le società petrolifere che utilizzano gli impianti portuali di Sullum Voe. L'accordo stabilisce che tali società versino dei diritti "per l'importazione di greggio nonché come indennizzo per le turbative arrecate".

(8) Per le attività commerciali e di sviluppo il SIC ha istituito la Shetland Leasing and Property Ltd (SLAP), una società commerciale a responsabilità limitata, che opera a fini di lucro ed è detenuta interamente dal Charitable Trust. La SLAP ha il compito di assumere partecipazioni azionarie nelle imprese locali, di concedere prestiti all'industria locale a tassi commerciali e di costruire edifici industriali da affittare a canoni di locazione commerciali.

**I PROCEDIMENTO**

(1) Nel gennaio 2004 la Commissione è stata informata da un cittadino del Regno Unito del fatto che erano stati effettuati investimenti con il coinvolgimento delle autorità delle Isole Shetland del Regno Unito i quali potevano configurarsi come aiuti di Stato. Con lettera del 17 febbraio 2004 e del 1° settembre 2004 la Commissione ha chiesto al Regno Unito di fornire informazioni su tali investimenti. Il Regno Unito ha risposto con lettera del 30 aprile 2004 e del 13 dicembre 2004.

(2) La Commissione ha informato il Regno Unito con lettera del 20 aprile 2005 della decisione di avviare il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Il Regno Unito ha presentato osservazioni sul caso con lettera del 19 maggio 2005.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata il 10 giugno 2005 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha

<sup>(1)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU C 141 del 10.6.2005, pag. 12.

- (9) Come società commerciale a responsabilità limitata interamente detenuta dal Charitable Trust, la SLAP finanzia le sue attività con i fondi del Charitable Trust e con i propri utili. Per alcuni specifici progetti i fondi sono forniti anche dal Development Trust.
- (10) Nel 1999 il consiglio d'amministrazione dello SLAP ha deciso di investire nella società Shetland Seafish Ltd, fondata il 7 ottobre in seguito a una fusione finanziaria tra la Williamson Ltd e la Ronas Ltd. Entrambe le società in quel momento erano in perdita ed erano considerate insolventi. Con la creazione della Shetland Seafish Ltd e la fusione delle due società in perdita ci si riprometteva un aumento degli utili e un rapido ritorno alla redditività della nuova società. Secondo le proiezioni entro la fine del 2002 la Shetland Seafish Ltd avrebbe dovuto ottenere un utile di 460 000 GBP.
- (11) La SLAP ha investito nella Shetland Seafish Ltd acquistando 156 250 azioni ordinarie (il 62,5 %) del valore di 1 lira sterlina e un milione di azioni privilegiate (il 100 %), del valore di 1 lira sterlina. Gli altri detentori di azioni ordinarie erano la Shetland Seafish Producers Organisation Ltd (43 750 azioni), il signor L.A. Williamson (18 750 azioni), il signor R.A. Carter (18 750 azioni) e lo Shetland Fisheries Centre Ltd (12 500 azioni).
- (12) Nel giugno 2000 il consiglio d'amministrazione della SLAP ha deciso di nuovo di investire nella Shetland Seafish Ltd quando questa società ha deciso di rilevare le attività della Whalsay Ltd, una impresa di trasformazione di prodotti della pesca, con sede nelle isole Shetland, anch'essa in perdita. L'operazione è consistita nell'acquisto di due milioni di azioni privilegiate supplementari della Shetland Seafish Ltd, sottoscritte in due quote: nel novembre 2000 sono state acquistate 1 200 000 azioni privilegiate e il 16 febbraio altre 800 000 azioni privilegiate.
- (13) A partire dal 16 febbraio 2001, il capitale sottoscritto in azioni della Shetland Seafish Ltd era costituito da 250 000 azioni ordinarie e da tre milioni di azioni privilegiate, detenute nelle medesime proporzioni e dagli stessi azionisti della emissione iniziale di azioni del 1999.
- (14) Secondo una delibera speciale adottata il 17 dicembre 1999 dal consiglio di amministrazione della Shetland Seafish Ltd le azioni privilegiate della Shetland Seafish Ltd *"danno diritto a un dividendo privilegiato fisso non cumulativo del 10 % all'anno (al netto del relativo credito d'imposta) sul capitale o sul credito versato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, pagabile (nella misura in cui vi siano utili da distribuire) il 31 gennaio di ogni anno a titolo dell'esercizio precedente e rimborsabile alla pari (al prezzo di 1 lira sterlina per azione privilegiata) ad opzione dell'emittente, maggiorati dei dividendi privilegiati non pagati, in qualsiasi momento dopo il primo anniversario della data di distribuzione delle azioni privilegiate."*
- (15) I dati forniti mostrano chiaramente che la Shetland Seafish Ltd è in perdita dal 1999.
- (16) Nelle lettere del 30 aprile 2004 e del 13 dicembre 2004, il Regno Unito ha affermato che gli investimenti dovevano essere considerati investimenti privati, in quanto la SLAP è un organismo privato e all'epoca degli investimenti sia il SIC che la SLAP riponevano un legittimo affidamento sul fatto che i fondi in questione dovessero essere considerati privati.
- (17) Inoltre, il Regno Unito ha dichiarato che se i fondi in questione venissero considerati fondi pubblici, gli investimenti effettuati dalla SLAP sono investimenti che avrebbero potuto essere decisi da un normale operatore privato. Per sostenere tale affermazione il Regno Unito aveva fornito due relazioni concernenti gli investimenti in questione: la relazione Shetland Seafish Merger e la relazione Whalsay.
- Il rapporto Shetland Seafish Merger**
- (18) Il rapporto Seafish Merger del 27 settembre 1999 è un rapporto dei signori M. Goodlad e S. Gillani ai direttori dello SLAP dal titolo "A proposed restructure and merger of L.A. Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited [Una proposta di ristrutturazione e fusione della L.A. Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited]".
- (19) Secondo le cifre e le previsioni contenute nel suddetto rapporto, la fusione della L.A. Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited, attraverso la creazione della Shetland Seafish Ltd avrebbe dovuto cominciare a produrre utili entro tre anni.
- Il rapporto Whalsay**
- (20) Il rapporto Whalsay, pubblicato nel giugno del 2000, è stato elaborato dal signor John Inkster, che all'epoca era direttore generale della Whalsay Fish Processors Ltd. Il rapporto contiene un'analisi della situazione delle società interessate, degli sviluppi del mercato e dei potenziali vantaggi che comporterebbe per la Shetland Seafish Ltd l'acquisto della Whalsay Ltd.

*Motivi del procedimento formale di esame*

- (21) La Commissione ha ritenuto che non era possibile stabilire dalle cifre e dai dati contenuti nelle relazioni presentate dalle autorità del Regno Unito se questi investimenti potessero essere considerati redditizi e se la SLAP avesse agito come un normale investitore privato. Inoltre, siccome gli investimenti andavano chiaramente a beneficio delle società interessate e che queste ultime erano in concorrenza diretta con altre società di trasformazione dei prodotti della pesca sia nel Regno Unito che in altri Stati membri, la Commissione ha considerato che gli investimenti si configurassero come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.
- (22) Gli investimenti sono stati effettuati nel 1999 e nel 2000 e sono stati quindi valutati alla luce delle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura del 1997<sup>(1)</sup>. Secondo il punto 2.3 di tali Linee direttrici gli aiuti che non soddisfano le condizioni in esse stabilite devono essere valutati caso per caso. Secondo il punto 1.2, gli aiuti di Stato concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e destinati unicamente a migliorare la situazione di tesoreria della loro aziende il cui unico risultato consiste nel migliorare i redditi del beneficiario sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Secondo le Linee direttrici, gli aiuti al funzionamento sono compatibili soltanto quando sono direttamente connessi ad un piano di ristrutturazione ritenuto compatibile con il mercato comune. Poiché non è stato presentato alcun piano di ristrutturazione, la Commissione ha ritenuto che gli investimenti fossero incompatibili con il mercato comune.

**III OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO**

- (23) Nella risposta del 19 maggio 2005, il Regno Unito dichiara che la SLAP dev'essere considerata un organismo privato e afferma che tutti gli elementi di valutazione riguardanti il caso sono stati già trasmessi alla Commissione, che le informazioni contenute nel rapporto Seafish Merger sono considerate una base sufficiente per le ipotesi formulate, che gli assunti ivi contenuti devono essere considerati ragionevoli e prudenti, e che gli argomenti economici iniziali per le fusioni si giustificavano nel contesto della capacità della SLAP come investitore privato.
- (24) Il Regno Unito sostiene che nel caso in cui la Commissione adotti una decisione negativa, non dovrebbe essere richiesto il recupero dell'aiuto, in quanto sarebbe contrario al principio della tutela del legittimo affidamento. Facendo riferimento alla decisione della Commissione, del 3 giugno 2003, relativa ai prestiti per l'acquisto di contingenti di pesca nelle Isole Shetland (Regno Unito)<sup>(2)</sup>, il Regno Unito conclude affermando che le proprie autorità hanno agito coerentemente in modo tale che, nell'ottica delle normative che disciplinano i

Fondi strutturali della Comunità, si è potuto ragionevolmente concludere che si fosse in presenza di un fondo privato.

**IV VALUTAZIONE**

- (25) Occorre anzitutto stabilire se la misura sia da considerarsi un aiuto di Stato e nel caso se tale aiuto sia compatibile con il mercato comune.

**A. Esistenza di un aiuto di Stato.**

- (26) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, "salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Perché una misura possa essere considerata un aiuto di Stato devono ricorrere quattro condizioni: in primo luogo, la misura deve offrire qualche vantaggio alle imprese che ne beneficiano; in secondo luogo, l'aiuto deve essere concesso dallo Stato, ovvero essere imputabile a risorse statali; in terzo luogo, favorendo imprese specifiche, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza; infine, gli scambi tra Stati membri ne devono risultare alterati.

*Risorse statali*

- (27) I fondi della SLAP utilizzati per l'investimento provenivano dal finanziamento del *Charitable Trust*. Quest'ultimo era stato creato dal SIC per riscuotere e detenere, per conto della comunità delle Shetland, i pagamenti che l'industria petrolifera aveva deciso di corrispondere come indennizzo per le turbative arrecate.
- (28) Come già sottolineato dalla Commissione nella sua decisione del 3 giugno 2003, relativa ai prestiti per l'acquisto di contingenti di pesca nelle Isole Shetland (Regno Unito), tali fondi che sono direttamente connessi alle turbative causate alla popolazione delle Isole Shetland e non all'effettiva fornitura di impianti portuali, non possono essere considerati fondi privati ma debbono considerarsi piuttosto "risorse statali", ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.
- (29) Gli investimenti della SLAP attualmente in esame sono finanziati con lo stesso tipo di fondi. Tenuto conto delle conclusioni della Commissione nella sua decisione menzionata al paragrafo (24) e del fatto che il Regno Unito non ha fornito alcuna prova ulteriore che tali fondi siano fondi privati, la Commissione considera che detti investimenti debbano considerarsi investimenti finanziati con risorse statali.

<sup>(1)</sup> GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 211 del 21.8.2003, pag. 63.

### Imputabilità

(30) Nella decisione summenzionata, la Commissione ha inoltre sottolineato che gli amministratori del *Charitable Trust* sono i consiglieri del SIC. Sebbene tali consiglieri agiscano come amministratori ex officio, il fatto che siano nominati dal SIC significa che quest'ultimo può esercitare una influenza dominante sul fondo fiduciario e sulla SLAP, nonché sui fondi a loro disposizione. Pertanto esiste una serie di indizi i quali dimostrano che le decisioni non possono essere prese senza tener conto delle esigenze dell'organismo pubblico.

(31) Pertanto, alla luce della causa *Stardust* <sup>(1)</sup> e considerato il fatto che i fondi della SLAP provengono da fondi pubblici e che l'autorità pubblica può, direttamente o indirettamente esercitare una influenza dominante sia sul *Charitable Trust* che sui suoi fondi, le decisioni riguardanti questi ultimi devono essere considerate decisioni imputabili all'autorità pubblica e finanziate con risorse statali.

### Vantaggio per il beneficiario e principio dell'investitore in un'economia di mercato

(32) Gli investimenti pubblici sono considerati come aiuti di Stato nel caso in cui gli investimenti siano decisi in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato che agisce secondo i principi di una normale economia di mercato.

(33) Secondo il Regno Unito, la SLAP ha agito come un normale investitore in un'economia di mercato investendo nella *Shetland Seafish Ltd* e nel rilevamento della *Whalsay Ltd* da parte della *Shetland Seafish Ltd*. Ciò, risulterebbe dai due rapporti presentati al consiglio d'amministrazione all'epoca degli investimenti: il rapporto *Shetland Seafish Merger* e il rapporto sulla *Whalsay*.

(34) Un investimento può essere considerato conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato se è effettuato in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante in normali condizioni di economia di mercato. Un investimento non sarebbe considerato conforme a tale principio se la situazione finanziaria dell'impresa e soprattutto la struttura e il volume dell'indebitamento sono tali che non sembrerebbe giustificato attendersi entro un lasso di tempo ragionevole un rendimento normale dei capitali investiti.

### Rapporto *Shetland Seafish Merger*

(35) Le previsioni di utili contenute nel rapporto *Seafish Merger* del 27 settembre 1999 si basano su una serie di presupposti che non vengono sostenuti da sufficienti ar-

gomentazioni. Il rapporto contiene un progetto di conto profitti e perdite, un progetto di bilancio e un progetto di prospetto dei flussi di cassa per il 2000, 2001 e 2002. I dati contenuti in tali documenti mostrano che la *Shetland Seafish Ltd* sarebbe divenuta redditizia e che il fatturato sarebbe aumentato, rispetto al 2000, di oltre il 16 % nel 2001 e di oltre il 26 % nel 2002. Tuttavia, la relazione non contiene sufficienti dati e argomenti per dimostrare l'affidabilità di tali proiezioni, in quanto non vi figurano i dati relativi alle forniture, ai prezzi e alla produzione che sarebbero necessari per sostenere le previsioni.

(36) Dette proiezioni ed ipotesi, anche se potessero essere considerate precise e affidabili e indipendentemente dal fatto che la Commissione non è in grado di stabilirne la credibilità, senza i dati sulle forniture, sui prezzi e sulla produzione sarebbero insufficienti per qualsiasi normale investitore privato che intenda investire in una siffatta operazione.

(37) Nel rapporto si afferma che *“la nuova organizzazione di gestione e la nuova strategia di produzione sono state accuratamente progettate per rimediare alle precedenti carenze delle due società in questione. Ma il nocciolo della nuova filosofia è il riconoscimento che soltanto una strategia orientata al mercato garantirà il successo e permetterà di mantenere la trasformazione del pesce bianco nelle isole Shetland”*; secondo il Regno Unito, ciò dimostrerebbe che all'epoca in cui gli investimenti vennero effettuati si intendeva garantire che le società operassero in modo coerente con il mercato in modo da assicurarne la vitalità nel lungo periodo.

(38) In base alle cifre e ai dati contenuti nel rapporto, la Commissione osserva che gli argomenti del Regno Unito non sono stati applicati correttamente e in modo sistematico. Infatti, in mancanza di dati completi a sostegno della decisione di investire, la Commissione ritiene che l'investimento non possa essere considerato redditizio e di conseguenza che la SLAP non abbia agito come un normale investitore privato.

### Il rapporto *Whalsay*

(39) Il rapporto *Whalsay* è stato elaborato dal direttore generale della *Whalsay Ltd* e non può essere considerata una relazione indipendente sulla *Whalsay* e sulla possibile acquisizione della società da parte della *Shetland Seafish Ltd*. Nel rapporto si dichiara che entrambe le società si trovano in evidente difficoltà a causa del limitato approvvigionamento in salmone del mercato e che una fusione tra le due società *“offre non soltanto la migliore, ma forse l'unica possibilità di assicurare una occupazione costante e sostenibile in tale settore”*.

<sup>(1)</sup> Causa C 482/99 *Francia c. Commissione*, [2002] Racc. I-4397.

- (40) Il rapporto, inoltre, conclude che "se il consiglio d'amministrazione della SLAP decidesse di approvare le proposte di investire nella fusione tra Seafish e Whalsay, tale decisione dovrebbe creare le condizioni necessarie per garantire che le forniture di salmone siano assicurate su base durevole; qualora non si raggiungesse questo obiettivo l'approvazione della fusione risulterebbe una decisione estremamente rischiosa che lascerebbe in una situazione di vulnerabilità sia la SLAP che la Seafish."
- (41) Il rapporto esprime chiaramente dei dubbi sui benefici che potrebbero derivare dalla fusione delle società e sul riferimento al mantenimento dell'occupazione in tale settore. Inoltre, esso non contiene dati sufficienti per dimostrare la redditività dell'investimento in questione. Ciò dimostra che quando è stata presa la decisione di investire non è stata fornita né utilizzata nessun'altra informazione: il Regno Unito ha esplicitamente confermato che la decisione è stata presa solamente sulla base del suddetto rapporto. Pertanto, per quanto riguarda in particolare il dubbio espresso nel rapporto e la mancanza di ulteriori dati che dimostrino il contrario, la Commissione può solo concludere che, verosimilmente, un normale investitore privato non avrebbe deciso di effettuare tale investimento.
- (42) Ciò premesso, la Commissione ritiene che gli investimenti effettuati dalla SLAP nella Shetland Seafish Ltd nel 1999 e nel 2000 non siano normali investimenti commerciali che avrebbero potuto essere decisi da un normale investitore privato.
- (43) In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione conclude che le società coinvolte, L.A. Williamson Ltd e Ronas Ltd, fuse nella Shetland Seafish Ltd e Whalsay Ltd, non sarebbero state in grado di continuare a operare senza gli investimenti di cui trattasi. In ogni caso, gli investimenti hanno rafforzato la loro posizione sul mercato, cosa che altrimenti non sarebbe avvenuta.

#### *Selettività e distorsione della concorrenza*

- (44) Gli investimenti sono stati effettuati a beneficio delle società interessate e queste ultime sono in diretta concorrenza con altre società di trasformazione del pesce nel Regno Unito e in altri Stati membri; pertanto esse falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

#### *Conclusione*

- (45) Premesso quanto sopra, gli investimenti della SLAP nella Shetland Seafish Ltd sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

#### **B. Compatibilità con il mercato comune**

- (46) Gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune se rientrano in una delle eccezioni previste dal trattato CE. Per quanto riguarda il settore della pesca, gli aiuti di Stato sono considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle disposizioni delle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>. In conformità con il punto 5.3 di tali Linee direttrici, gli "aiuti illegali" ai sensi dell'articolo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati alla luce delle Linee direttrici applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto di Stato.
- (47) Poiché gli investimenti effettuati dalla SLAP sono stati effettuati nel 1999 e nel 2000, la compatibilità dell'aiuto dovrà essere valutata secondo le Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura del 1997 (in prosieguo: "le Linee direttrici"; v. punto (22)), che erano in vigore in quel momento.
- (48) In conformità con il punto 2.3 delle Linee direttrici, gli aiuti agli investimenti per il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune se le condizioni per la concessione sono comparabili a quelle previste dal regolamento (CE) n. 3699/93 e almeno altrettanto rigorose, e il tasso di tali aiuti non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesso in virtù di tale normativa. Inoltre, qualora questi aiuti riguardino investimenti che, in base al suddetto regolamento, non sono ammissibili ad un aiuto comunitario, la Commissione esaminerà la compatibilità di ogni singolo caso con gli obiettivi della politica comune della pesca.
- (49) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2468/98, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 3699/93 il 3 novembre 1998 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite dall'allegato II, misure volte ad incoraggiare gli investimenti materiali nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il punto 2.4 dell'allegato II stabilisce che gli investimenti ammissibili per la trasformazione e la commercializzazione riguardano in particolare la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti, l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito o l'applicazione di nuove tecnologie, destinate in particolare a migliorare la competitività e ad incrementare il valore aggiunto.

<sup>(1)</sup> GU C 229, del 14.9.2004, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).

- (50) Poiché non si può considerare che gli investimenti della SLAP siano in qualche modo connessi con questi aspetti, detti investimenti, ai sensi del punto 2.3 delle Linee direttrici, devono essere valutati caso per caso.
- (51) Poiché gli investimenti hanno l'effetto di migliorare la situazione generale finanziaria della Shetland Seafish Ltd, tale aiuto dovrebbe essere considerato un aiuto al funzionamento.
- (52) Secondo i principi generali stabiliti al punto 1.2 delle Linee direttrici, gli aiuti concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e destinati unicamente a migliorare la situazione di tesoreria delle loro aziende o i cui importi sono determinati in base al quantitativo prodotto o commercializzato, ai prezzi dei prodotti, all'unità di produzione o ai mezzi di produzione, il cui unico risultato consiste nel ridurre i costi di produzione o nel migliorare i redditi del beneficiario, sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.
- (53) Per quanto riguarda l'aiuto al funzionamento, nel suddetto punto delle Linee direttrici si sottolinea che la Commissione è tenuta a esaminare caso per caso se l'aiuto sia connesso ad un piano di ristrutturazione ritenuto compatibile con il mercato comune.
- (54) Il Regno Unito non ha fornito alla Commissione nessun piano di ristrutturazione da valutare. Poiché, secondo le Linee direttrici, gli aiuti al funzionamento possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune soltanto quando sono connessi ad un piano di ristrutturazione, gli investimenti non sono conformi alle Linee direttrici.
- (55) Il 3 giugno 2003 la Commissione, con decisione 2003/612/CE, ha adottato una decisione negativa relativa ai prestiti per l'acquisto di contingenti di pesca nelle Isole Shetland <sup>(1)</sup>. Nella sua decisione la Commissione ha affermato che anche se non vi era necessariamente alcun legame tra le azioni e le decisioni della Commissione relativamente all'utilizzo dei Fondi strutturali della Comunità nell'ambito del regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/1999 <sup>(2)</sup> e le decisioni della Commissione riguardanti gli aiuti di Stato, era possibile che, nella fattispecie, il combinarsi di un certo numero di eventi avesse creato un legittimo affidamento sulla natura privata del finanziamento in questione.
- (56) La Commissione ha rilevato che sia il governo del Regno Unito che essa stessa avevano agito coerentemente in modo da far ragionevolmente concludere che, nell'ottica delle normative che disciplinano i Fondi strutturali della Comunità, si fosse in presenza di un fondo privato. Sebbene, a livello giuridico, non vi fosse alcun legame automatico tra i due aspetti, ciò poteva aver indotto le autorità nazionali e i pescatori a ritenere plausibile che gli aiuti provenienti da tale fondo non rientrassero nelle norme riguardanti gli aiuti di Stato, creando così un legittimo affidamento al riguardo.
- (57) Inoltre, nella sua decisione essa osservava che, nell'ambito del programma 1994-1996 Obiettivo 1 del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo alle Highlands e alle Isole, il finanziamento della SLAP era considerato un sostegno privato. Inoltre, visti gli stretti legami tra le Orkney e le Shetland, le autorità delle Isole Shetland erano probabilmente a conoscenza del fatto che il fondo di riserva parallelo delle Orkney (cfr. causa C 87/2001 <sup>(3)</sup>) in pratica era stato considerato di natura privata dalle autorità del Regno Unito e dalla Commissione, rendendo pertanto lecita la concessione di un cofinanziamento privato nell'ambito del sostegno del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

### C. Recupero dell'aiuto.

- (55) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Il principio di tutela del legittimo affidamento è un principio generale del diritto comunitario. La Commissione ritiene che nel presente caso, tale principio escluda il recupero per le ragioni esposte qui di seguito.
- (59) Di conseguenza, la Commissione riteneva che, nell'insieme, tali elementi avessero creato un legittimo affidamento da parte delle autorità dello Shetland e degli organismi interessati, nonché dei pescatori e concludeva che alla luce di ciò, fosse probabile che essi avessero pensato erroneamente che le norme riguardanti gli aiuti di Stato contenute nel trattato non fossero applicabili, anche se, sotto il profilo giuridico, i due aspetti non erano automaticamente collegati.

<sup>(1)</sup> GU L 211 del 21.8.2003, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 38, del 12.2.2002, pag. 2.

- (60) Gli investimenti della SLAP attualmente in esame sono finanziati con lo stesso tipo di fondi e nello stesso periodo. Proprio come allora, le operazioni della SLAP sono state considerate operazioni di una società privata, riguardanti un finanziamento privato dello Shetland Islands Charitable Trust. Inoltre, considerate le circostanze e le caratteristiche specifiche della comunità delle Isole Shetland, la Shetland Seafish Ltd doveva essere a conoscenza del regime di prestiti per l'acquisto di contingenti di pesca e in particolare dell'opuscolo esplicativo, di cui al paragrafo 68 della decisione 2003/612/CE, nel quale si dice che gli aiuti e i prestiti del Charitable Trust sarebbero stati considerati contributi privati.
- (61) Secondo una giurisprudenza consolidata il beneficiario di un aiuto non può avere un legittimo affidamento derivante dal comportamento di un'autorità nazionale quando non è stata seguita la procedura prevista dall'articolo 88 del trattato (sentenza della Corte nella causa *Alcan Deutschland* <sup>(1)</sup>). Tuttavia, poiché la posizione adottata coerentemente dalla Commissione poteva far ragionevolmente concludere che si fosse in presenza di un fondo privato, la Commissione considera che, viste le circostanze del caso e la summenzionata decisione della Commissione, la SLAP e la Shetland Seafish Ltd, beneficiarie dell'aiuto, potevano considerare che si trattava esclusivamente di fondi privati e che quindi non si applicavano le norme del trattato in materia di aiuti di Stato.
- (62) Per i motivi sopra esposti, nonché sulla base dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, poiché il principio della tutela del legittimo affidamento è un principio generale del diritto comunitario, non sarà richiesto il recupero dell'aiuto di cui la Shetland Seafish Ltd ha beneficiato.

#### V CONCLUSIONI

- (63) Alla luce della valutazione di cui alla sezione IV, la Commissione constata che il Regno Unito, in violazione del-

l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, ha concesso un aiuto illegale alla Shetland Seafish Ltd acquistando azioni della società in circostanze e a condizioni tali che non sarebbero state considerate accettabili da un normale investitore privato operante in un'economia di mercato.

- (64) La Commissione ritiene che tali investimenti non siano compatibili con il mercato comune in quanto non è possibile considerarli normali investimenti commerciali che avrebbero potuto essere decisi da un normale investitore privato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'aiuto concesso nel 1999 e nel 2000 per mezzo di investimenti effettuati dalla Shetland Leasing e dalla Property Ltd nella Shetland Seafish Ltd è incompatibile con il mercato comune.

#### Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 1 non deve essere recuperato.

#### Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Causa 24/95, *Land Rheinland-Pfalz c. Alcan Deutschland* [1997] Racc. I-01591.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2006

## recante alcune misure provvisorie di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele

[notificata con il numero C(2006) 902]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/227/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno possa venir introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.
- (2) Israele ha notificato alla Commissione l'isolamento di un virus dell'influenza aviaria H5 in un caso clinico. Il quadro clinico fa sospettare che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità, in attesa della determinazione del tipo di neuraminidasi (N).
- (3) In considerazione del rischio per la salute degli animali rappresentato dall'introduzione della malattia nella Comunità, è quindi opportuno come misura immediata sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvag-

gina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova di tali specie provenienti da Israele.

- (4) Poiché da Israele sono autorizzate le importazioni nella Comunità di trofei da caccia e uova destinate al consumo umano, è opportuno che anche le importazioni di tali prodotti nella Comunità vengano sospese, in ragione del rischio che comportano per la salute degli animali.
- (5) Inoltre dovrebbero essere sospese le importazioni da Israele nella Comunità di carne fresca di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e d'allevamento nonché le importazioni di preparazioni di carne, carni macinate, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie.
- (6) Alcuni prodotti ottenuti dal pollame abbattuto prima del 15 febbraio 2006 dovrebbero continuare ad essere autorizzati, tenuto conto del periodo di incubazione della malattia.
- (7) La decisione 2005/432/CE della Commissione<sup>(3)</sup>, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE, contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell'inattivazione dei rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione dello status sanitario del paese di origine e della specie da cui è ottenuto il prodotto. Risulta pertanto opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari di Israele che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.
- (8) La situazione dovrà essere riesaminata durante la prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio di Israele di:

- pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame quale definito all'articolo 1, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, e uova da cova di tali specie,
- carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento,
- carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di tali specie,
- alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie,
- uova destinate al consumo umano,
- trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 dal primo al quarto trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 15 febbraio 2006.

3. I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:

«Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina

da penna selvatica o d'allevamento/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (A) ottenute/o/a/i da volatili abbattuti prima del 15 febbraio 2006 e in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2006/227/CE della Commissione (\*).

(A) Cancellare la voce non pertinente.

(\*) GU L 81 del 18.3.2006, pag. 35.»

4. In deroga al paragrafo 1, terzo trattino, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d'allevamento purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato II alla decisione 2005/432/CE della Commissione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2006.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2006.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

## DECISIONE 2006/228/GAI DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2006

**che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/211/GAI precisa che le disposizioni di cui al suo articolo 1 si applicano a decorrere da una data fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l'applicazione di disposizioni differenti. Tali condizioni preliminari sono state adempiute, ai sensi dell'articolo 1, punto 7), della decisione 2005/211/GAI, attraverso il nuovo articolo 100, paragrafo 3, lettera f).
- (2) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(2)</sup>, che rientra nell'ambito dell'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE <sup>(3)</sup>, in combinato disposto con l'ar-

ticolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE <sup>(4)</sup> e 2004/860/CE <sup>(5)</sup> relative alla firma a nome dell'Unione europea e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo,

DECIDE:

### Articolo 1

L'articolo 1, punto 7), della decisione 2005/211/GAI, relativo al nuovo articolo 100, paragrafo 3, lettera f), si applica a decorrere dal 31 marzo 2006.

### Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL

<sup>(1)</sup> GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

<sup>(2)</sup> Il documento del Consiglio 13054/04 è accessibile sul sito Internet <http://register.consilium.eu.int>

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

**DECISIONE 2006/229/GAI DEL CONSIGLIO****del 9 marzo 2006****che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/211/GAI precisa che le disposizioni di cui al suo articolo 1 si applicano a decorrere da una data fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l'applicazione di disposizioni differenti. Tali condizioni preliminari sono state adempiute, ai sensi dell'articolo 1, punto 7), della decisione 2005/211/GAI, attraverso il nuovo articolo 100, paragrafo 3, lettera e).
- (2) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dal Consiglio dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(2)</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE <sup>(3)</sup>,

in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE <sup>(4)</sup> e 2004/860/CE <sup>(5)</sup>, del 25 ottobre 2004, relative alla firma a nome dell'Unione europea e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'articolo 1, punto 7), della decisione 2005/211/GAI, relativo al nuovo articolo 100, paragrafo 3, lettera e), si applica a decorrere dal 31 marzo 2006.

*Articolo 2*

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2006.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
J. PRÖLL

<sup>(1)</sup> GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

<sup>(2)</sup> Il documento del Consiglio 13054/04 è accessibile sul sito Internet <http://register.consilium.eu.int>

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

**RETTIFICHE**

**Rettifica della decisione 98/351/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE della Commissione**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 157 del 30 maggio 1998)*

Nel sommario in terza di copertina e a pagina 110, nel titolo:

*anziché:* «... decisione 98/256/CE della Commissione»,

*leggi:* «... decisione 98/256/CE del Consiglio».

---